
CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO DI OPERE O DI SERVIZI

SORGENIA BIOENERGIE S.P.A.

SORGENIA FINALE EMILIA S.R.L.

MERCURE S.R.L.

Sede Legale

Via Val D'Albero, 73/B - 44011 Bando d'Argenta (FE)
Capitale Sociale: Euro 4.980.368,00 i.v.
C.F. ed Iscrizione al Registro Imprese di Ferrara: 01657580351
Partita IVA: 12116240156
sanmarcobioenergie@legalmail.it

Indice

Sommario

1	Disposizioni Generali	6
1.1	Ambito di Applicazione.....	6
1.2	Definizioni.....	6
1.3	Differmità tra documenti contrattuali	8
1.4	Obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore.....	8
1.5	Osservanza della Legge.....	8
1.6	Osservanza degli obblighi fiscali in materia di ritenute	9
1.7	Documentazione da fornire.....	10
1.8	Antimafia.....	11
1.9	Dichiarazioni dell'Appaltatore	12
1.10	Responsabilità	13
1.11	Assicurazioni	13
1.12	Comunicazioni, disposizioni e istruzioni.....	13
1.13	Constatazioni in contraddittorio.....	14
1.14	Ausiliari dell'Appaltatore	14
1.15	Tutela dei dati personali.....	16
1.16	Obblighi di riservatezza	17
1.17	Esclusione di ogni diverso accordo	18
1.18	Associazioni Temporanee d'Imprese	18
1.19	Ordini.....	18
1.20	Accettazione degli Ordini	18
2	Subappalto e Cessione del Contratto.....	19
2.1	Generalità.....	19
2.2	Divieto di Cessione del Contratto da parte dell'Appaltatore	20
2.3	Cessione del Contratto da parte del Committente.....	20
3	Requisiti generali relativi alla sicurezza sul lavoro ed alla protezione dell'ambiente	20
3.1	Generalità.....	20
3.2	Sostanze e materiali utilizzati o forniti	20

3.3	Materiali coibenti	20
3.4	Informazioni sugli infortuni.....	21
3.5	Sistemi di Gestione Ambientale	21
3.6	Norme antinfortunistiche	22
3.7	Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81e successive modifiche e integrazioni.....	22
3.8	Decreto Legislativo n. 81/2008, Titolo IV, e successive modifiche e integrazioni.....	23
4	Responsabile dei lavori, verifiche e rappresentanze	24
4.1	Responsabile dei lavori	24
4.2	Verifiche del Committente.....	24
4.3	Rappresentanza dell'Appaltatore.....	24
5	Organizzazione e gestione dei cantieri.....	24
5.1	Doveri dell'Appaltatore	24
5.2	Ripiegamento dei cantieri.....	25
6	Esecuzione del contratto.....	25
6.1	Coordinamento rispetto ad altre attività del Committente.....	25
6.2	Esecuzione del lavoro in partite lavori (milestone)	25
6.3	Termini contrattuali	25
6.4	Consegna aree.....	26
6.5	Consegna delle milestone	26
6.6	Osservazioni dell'Appaltatore in merito alle consegne	27
6.7	Giornale dei lavori.....	27
6.8	Prevenzione e risarcimento dei danni	27
6.9	Sospensione dei lavori da parte del Committente senza giustificato motivo	27
6.10	Sospensione dei lavori da parte del Committente con giustificato motivo.....	28
6.11	Spostamento dei termini contrattuali.....	29
6.12	Divieto dell'Appaltatore di sospendere o rallentare le attività	29
6.13	Esecuzione in danno	29
6.14	Pulizia.....	30
7	Prezzi contrattuali – Garanzia – Misure per ritardata ultimazione dei lavori	30
7.1	Remuneratività dei prezzi contrattuali	30

7.2	Varianti e loro valutazione economica	30
7.3	Prestazioni a consuntivo	31
7.4	Invariabilità dei corrispettivi	31
7.5	Lettera di Garanzia.....	31
7.6	Penali per ritardata ultimazione.....	32
7.7	Premi di acceleramento.....	32
8	Contabilità.....	33
8.1	Contabilità dei compensi a misura	33
8.2	Procedura contabile dei compensi a misura.....	33
8.3	Contabilità dei compensi a corpo	33
8.4	Procedura contabile dei compensi a corpo.....	33
8.5	Contabilità dei compensi a consuntivo	33
8.6	Procedura contabile dei compensi a consuntivo.....	33
8.7	Registro di contabilità.....	34
9	Pagamenti	34
9.1	Situazioni di avanzamento lavori (S.A.L.)	34
9.2	Pagamenti S.A.L.	34
9.3	Modalità di pagamento e interessi.....	34
9.4	Divieto di cessione dei crediti.....	35
10	Accettazione delle opere	35
10.1	Norme generali di accettazione	35
10.2	Accettazione provvisoria	35
10.3	Accettazione definitiva.....	36
11	Liquidazione finale a saldo.....	36
12	Garanzia e penali	36
12.1	Garanzia	36
12.2	Penali per difformità e vizi.....	37
13	Risoluzione e Recesso	37
13.1	Clausola risolutiva espressa	37
13.2	Diffida ad adempiere.....	37

13.3	Recesso per stato di insolvenza o fallimento o sottoposizione alle procedure concorsuali dell'Appaltatore	37
13.4	Recesso unilaterale del Committente	37
14	Riserve, deroghe a norme di legge, foro competente	38
14.1	Riserve.....	38
14.2	Deroghe a norme di legge.....	38
14.3	Foro esclusivo competente.....	38

1 Disposizioni Generali

1.1 Ambito di Applicazione

Le presenti condizioni generali di contratto (le “**Condizioni Generali**”) si applicano a ogni contratto di appalto d’opera o di servizi di cui è parte il Committente.

1.2 Definizioni

In aggiunta alle definizioni previste in altre clausole delle Condizioni Generali, i termini e le espressioni che seguono avranno il significato ad essi attribuito nel presente paragrafo 1.2. I termini e le espressioni definiti al singolare avranno lo stesso significato ove utilizzati al plurale, e viceversa.

- 1.2.1 “**Appaltatore**”: indica la persona fisica o giuridica che, con il perfezionamento del Contratto, si è impegnata al compimento di un’opera o alla prestazione di un servizio a favore del Committente con l’organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio.
- 1.2.2 “**Ausiliari**”: indica i collaboratori dell’Appaltatore e/o di eventuali subappaltatori, siano essi lavoratori dipendenti o collaboratori autonomi a qualsiasi titolo.
- 1.2.3 “**Autorità**” indica qualsiasi autorità statale, regionale, locale, municipale o provinciale o altra suddivisione politica, italiana o estera, delle medesime ed ogni altra entità o ufficiale che esercita funzioni esecutive, legislative, giudiziarie, regolamentari o amministrative.
- 1.2.4 “**Committente**”: indica, a seconda di quanto stabilito della Lettera d’Ordine, Sorgenia Bioenergie S.p.A., con socio unico, con sede legale in Via Val d’Albero, 73/b, Bando d’Argenta (FE), codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Ferrara 01657580351, partita IVA 12116240156, soggetta alla direzione ed al coordinamento di Sorgenia S.p.A.; oppure, Sorgenia Finale Emilia S.r.l., con socio unico, con sede legale in Via Val d’Albero, 73/b, Bando d’Argenta (FE), codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Ferrara 08412811005, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Sorgenia S.p.A.; oppure, Mercure S.r.l., con socio unico, con sede legale in Via Val d’Albero, 73/b, Bando d’Argenta (FE), codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Ferrara 14893701004, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Sorgenia S.p.A.; società attive nella gestione di impianti per la produzione di energia elettrica da combustione di biomasse.
- 1.2.5 “**Contratto**”: indica il contratto d’appalto d’opera o di servizi, perfezionato mediante Accettazione dell’Ordine da parte dell’Appaltatore, con il quale l’Appaltatore assume, con l’organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio ai sensi dell’articolo 1655 e seguenti del Codice Civile. Il Contratto include e si compone dei seguenti documenti, di seguito definiti, che ne formano parte integrante e sostanziale:
- (i) “**Lettera d’Ordine**” o “**Ordine**”: indica il documento in cui sono descritti e stabiliti, tra le altre cose, l’oggetto del Contratto appalto, la durata contrattuale e le specifiche norme economiche ed amministrative (es. suddivisione in partite, programma cronologico, etc.) che lo disciplinano.
 - (ii) “**Lettera di Accettazione**”: indica il documento sottoscritto dal legale rappresentante dell’Appaltatore con il quale lo stesso accetta l’Ordine incondizionatamente.
 - (iii) “**Consistenza dell’Opera o del Servizio e/o Descrizione Prestazione Prezzi e relative Norme di Misurazione**”: indica il documento che contiene, a fronte delle singole

prestazioni dell'Appaltatore, i corrispettivi e le norme di misurazione delle quantità e della qualità a cui deve essere applicato il relativo prezzo di elenco.

- (iv) **"Specifiche Tecniche"**: indica il documento contenente l'estensione, le esclusioni d'opera o del servizio e le prescrizioni di carattere tecnico sia funzionali che costruttive a cui l'Appaltatore deve attenersi. La specifica tecnica è, di norma, corredata dei necessari allegati.
 - (v) **"Programma Cronologico"**: stabilisce, per ogni partita o per l'intera esecuzione del Contratto le date di consegna, di inizio ed il termine di ultimazione lavori. Ha carattere esecutivo e impegna, in ogni caso, l'Appaltatore al rispetto di tutti i termini di tempo in esso indicati.
 - (vi) **"Condizioni Generali"**: indica le presenti condizioni generali di Contratto, che Committente ha messo a disposizione dell'Appaltatore.
 - (vii) **"DUVRI"**: indica il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze di cui all'articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e successive modificazioni e integrazioni.
 - (viii) **"PSC"**: indica il piano di sicurezza e coordinamento nel settore dei cantieri temporanei o mobili, come definito all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008.
 - (ix) **"POS"**: indica il piano operativo di sicurezza nel settore dei cantieri temporanei o mobili, come definito dall'art. 89, comma 1, lettera *h* del D.Lgs. 81/08, che il datore di lavoro dell'Appaltatore redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art. 96 del suddetto decreto.
 - (x) **"PPPF"**: indica il piano e programma di progettazione della fornitura che definisce le diverse fasi di progettazione e di appalto inerenti il contratto di appalto, con la relativa tempistica e documentazione allegata.
 - (xi) **"Piano e Programma del Subappalto"**: indica il documento che definisce le diverse fasi di svolgimento subappalto, ove questo sia stato consentito, con la eventuale tempistica e documentazione allegata.
 - (xii) **"PQC"**: indica piano di controllo di qualità documento nel quale sono precisate tutte le norme e le procedure, con i relativi allegati, per il controllo della qualità delle varie fasi o componenti in cui è articolato l'appalto.
 - (xiii) **"Piano e Programma di Trasporto"**: indica il documento nel quale sono definiti i termini di approntamento al trasporto delle singole parti in cui si svolge il contratto di appalto, nonché i termini e le modalità di spedizione.
 - (xiv) **"Piani e Programmi delle Prove di Funzionamento"**: indica il documento che definisce in dettaglio la sequenza delle prove di funzionamento, con la relativa tempistica, la normativa di riferimento e le procedure impiegate.
- 1.2.6 **"Documentazione Contrattuale"**: indica i documenti elencati e definiti nel precedente paragrafo 1.2.5, nonché ogni allegato agli stessi, e include le Condizioni Generali.
- 1.2.7 **"Informazioni Riservate"** indica le informazioni di cui al successivo paragrafo 1.16.

- 1.2.8 **“Legge” o “Normativa Applicabile”**: indica la normativa di ogni ordine e grado, nazionale, internazionale, estera o comunitaria applicabile, tempo per tempo, al caso di specie.
- 1.2.9 **“Parte”**: indica il Committente o l'Appaltatore, a seconda del caso, mentre **“Parti”** indica congiuntamente l'Appaltatore e il Committente.
- 1.2.10 **“Risoluzione n. 108”**: indica la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 108 del 23 dicembre 2019.
- 1.2.11 **“Risoluzione n. 109”**: indica la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 109 del 24 dicembre 2019.

1.3 **Difformità tra documenti contrattuali**

- 1.3.1 Con riferimento ai documenti costituenti parte del Contratto di cui al precedente paragrafo 1.2.3 si stabilisce che: (i) in caso di incompatibilità o incongruenze tra taluni di essi, la prevalenza è determinata dalla sequenza secondo la quale i documenti stessi si trovano ivi elencati; (ii) la mancanza di uno o più di tali documenti, se dovuta alla loro inapplicabilità al Contratto di specie, non ha conseguenze sulla validità ed efficacia del Contratto e dei rimanenti documenti che ne formano parte.

1.4 **Obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore**

- 1.4.1 Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l'espletamento delle prestazioni contrattuali devono intendersi a completo carico dell'Appaltatore a esclusione di quelli espressamente posti a carico del Committente nel Contratto.
- 1.4.2 L'enunciazione degli obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore è solo esemplificativa e non limitativa, nel senso che, ove si rendesse necessario da parte dell'Appaltatore assumere obblighi e oneri, anche economici, non indicati nella Documentazione Contrattuale, ma necessari per l'espletamento del Contratto, questi sono a completo carico dell'Appaltatore, ciò in deroga all'art. 1660 del Codice Civile.

1.5 **Osservanza della Legge**

- 1.5.1 L'Appaltatore, nell'adempimento delle obbligazioni assunte nel Contratto, dovrà attenersi ad ogni disposizione di Legge applicabile.
- 1.5.2 Nell'esecuzione del Contratto, l'Appaltatore dovrà attenersi alle norme, agli standard e ai codici precisati nel Contratto e validi, quando ivi non diversamente specificato, alla data di formazione del Contratto. L'Appaltatore si impegna inoltre ad attenersi ad aggiornamenti di Legge, norme, standard e codici successivi alla data suddetta, fatto salvo il suo diritto al riconoscimento di motivati costi supplementari.
- 1.5.3 È responsabilità dell'Appaltatore ottenere tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie per l'esecuzione del Contratto, ad eccezione di quelli che la Legge richiede esplicitamente a esclusiva cura del Committente o di quelli espressamente indicati nella Documentazione Contrattuale come a carico del Committente, per i quali, comunque, l'Appaltatore stesso è tenuto a richiedere al Committente e a prestare l'assistenza tecnica necessaria.
- 1.5.4 È altresì responsabilità dell'Appaltatore ottenere tutti gli eventuali permessi e le autorizzazioni da parte delle Autorità competenti italiane ed estere, necessari eventualmente per poter importare in Italia i materiali necessari all'esecuzione del Contratto.
- 1.5.5 Le macchine eventualmente oggetto del Contratto devono essere fornite nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 17 del 27/01/2010 (in recepimento della “Direttiva Macchine” 2006/42/CE) e successive

modifiche o integrazioni. L'Appaltatore, pertanto, al momento della consegna delle macchine deve essere in possesso dei documenti di certificazione e/o delle dichiarazioni CE di conformità nonché dei fascicoli tecnici di costruzione prescritti dal D.Lgs. 17/2010 per l'immissione sul mercato o la messa in servizio delle macchine ed i componenti di sicurezza e, se richiesto, deve metterli a disposizione del Committente.

- 1.5.6 Le attrezzature a pressione e gli insiemi oggetto del Contratto devono essere forniti nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 93 del 25/02/2000 (in attuazione della Direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione" (Direttiva PED) e successive modifiche o integrazioni. L'Appaltatore, pertanto, al momento della consegna delle attrezzature/insiemi deve essere in possesso dei documenti di certificazione e/o delle dichiarazioni CE di conformità nonché dei fascicoli tecnici di costruzione prescritti dal D.Lgs n. 93/2000 per l'immissione sul mercato o la messa in servizio delle attrezzature/insiemi e, se richiesto, deve metterli a disposizione del Committente.
- 1.5.7 Gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva oggetto del Contratto devono essere forniti nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 85 del 19/05/2016 (Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva" (Direttiva ATEX) e successive modifiche o integrazioni. L'Appaltatore, pertanto, al momento della consegna degli apparecchi/sistemi deve essere in possesso dei documenti di certificazione e/o delle dichiarazioni CE di conformità nonché dei fascicoli tecnici di costruzione prescritti dal D.Lgs. 85/2016 per l'immissione sul mercato o la messa in servizio delle attrezzature/insiemi e, se richiesto, deve metterli a disposizione del Committente.
- 1.5.8 Qualora l'Appaltatore risulti inadempiente a quanto previsto nei precedenti sotto-paragrafi del presente paragrafo 1.5 troverà applicazione la garanzia di cui al successivo articolo 12.1, salvo e impregiudicato il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, come previsto dal successivo paragrafo 13.1.

1.6 Osservanza degli obblighi fiscali in materia di ritenute

- 1.6.1 Nell'adempimento delle obbligazioni assunte nel Contratto, l'Appaltatore si obbliga (e fa sì che eventuali Ausiliari si obblighino) a rispettare quanto previsto dall'art. 17 - *bis* del D.Lgs. n. 241/1997 alla luce delle indicazioni di prassi dell'Autorità *pro tempore* vigenti.
- 1.6.2 L'Appaltatore deve attenersi all'obbligo di cui al precedente paragrafo 1.6.1 qualora il Contratto stipulato con il Committente: (a) abbia un valore complessivo annuo superiore ad Euro 200.000; (b) sia caratterizzato dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del Committente; e (c) sia eseguito mediante l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del Committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.
- 1.6.3 Laddove il Contratto soddisfi tutti i requisiti di cui al precedente paragrafo 1.6.2, l'Appaltatore (o eventuali Ausiliari) si impegna a trasmettere al Committente entro e non oltre 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997:
- (i) le copie delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute indicate dall'art. 17 - *bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997 sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati operate nei confronti dei lavoratori impiegati nei Servizi, compilate secondo le indicazioni fornite dalla Risoluzione n. 109; e

- (ii) un elenco nominativo di tutti i lavoratori – identificati mediante codice fiscale – impiegati nell'esecuzione dei Servizi nel corso del mese precedente, fornendo per ciascuno di essi il dettaglio: (a) delle ore prestate; (b) dell'ammontare della retribuzione corrisposta; e (c) delle ritenute eseguite nel mese precedente, con separata indicazione delle ritenute relative alla prestazione affidata dal Committente. Ai fini dell'individuazione dell'elenco nominativo dei lavoratori si applicheranno i criteri di cui alla Risoluzione n. 108.
- 1.6.4 L'inadempimento degli obblighi previsti nel precedente paragrafo 1.6.3 o l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute da parte dell'Appaltatore obbliga, ai sensi di Legge, il Committente: (a) a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'Appaltatore, secondo i limiti previsti dall'art. 17 – bis del D.Lgs. n. 241 /1997; e (b) comunicare all'Autorità territorialmente competente l'inadempimento dell'Appaltatore, entro e non oltre 90 giorni dal verificarsi dell'inadempimento. La sospensione di cui al presente paragrafo rimane efficace finché perdura l'inadempimento dell'Appaltatore.
- 1.6.5 L'inadempimento degli obblighi previsti nel precedente paragrafo 1.6.3 preclude all'Appaltatore – ai sensi di Legge – qualsiasi azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento dei corrispettivi maturati nei confronti del Committente, in costanza della sospensione di cui al precedente paragrafo 1.6.4.
- 1.6.6 Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo 1.5.3 e le conseguenze in caso di violazione di cui ai paragrafi 1.6.4 e 1.6.5 non trovano applicazione laddove l'Appaltatore comunichi al Committente, allegando una specifica certificazione rilasciata dall'Autorità, la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 17 – bis, comma 5, del D.Lgs. n. 241 /1997.
- 1.6.7 L'Appaltatore si impegna interamente a manlevare il Committente da ogni conseguenza pregiudizievole, ivi inclusa ogni eventuale sanzione pecuniaria, derivante dalla violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute, di corretta esecuzione e di tempestivo versamento delle stesse, nonché della mancata tempestiva trasmissione al Committente della certificazione di cui al precedente paragrafo 1.6.6.
- 1.6.8 Resta espressamente inteso che l'obbligo di manleva include anche le spese legali sostenute dal Committente, ivi incluse le spese relative alla costituzione e alla difesa in giudizio in ogni stato e grado.

1.7 Documentazione da fornire

- 1.7.1 L'Appaltatore dovrà fornire al Committente, salvo diversa previsione nella Lettera d'Ordine, prima dell'inizio dei lavori:
- (i) Visura Camerale;
 - (ii) Dichiarazione sostitutiva del certificato del casellario giudiziale e del certificato antimafia a firma degli Amministratori conformemente al modello di cui all'Allegato 1.6.1(ii);
 - (iii) Certificato di Regolarità Contributiva INPS/INAIL (DURC) in corso di validità.

L'inadempimento di tale obbligazione attribuisce al Committente la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, come previsto dal successivo paragrafo 13.1.

1.7.2 L'appaltatore dovrà inoltre consegnare al Committente, anche ai fini della verifica dei requisiti tecnici professionali previsti dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, tutta la documentazione prevista dalle procedure interne del Committente che saranno messe a disposizione dell'Appaltatore.

1.8 Antimafia

1.8.1 L'Appaltatore dovrà fornire al Committente contestualmente all'Accettazione, qualora richiesto dalla Legge, i seguenti documenti:

- (i) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio con storico dell'Appaltatore o certificato equivalente in caso di soggetti esteri;
- (ii) dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, come da modello allegato agli ordini, con il quale il titolare, o l'amministratore munito di poteri di rappresentanza dell'impresa appaltatrice, attesti l'insussistenza per sé, per i propri familiari conviventi, per tutti gli altri soggetti indicati dall'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, commi da 1 a 2-quater, e per i loro familiari conviventi, delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni.

1.8.2 L'Appaltatore dichiara inoltre che, in caso di subappalto, i subappaltatori saranno dotati anch'essi di idonea certificazione antimafia.

1.8.3 L'Appaltatore, si impegna a far eseguire tutti i lavori oggetto del Contratto da soggetti che non hanno subito alcun tipo di condanna penale, e in particolare l'assenza di condanne per uno dei seguenti reati:

- (i) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Re-pubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI;
- (ii) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- (iii) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- (iv) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

- (v) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - (vi) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - (vii) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- 1.8.4 L'Appaltatore si impegna a comunicare preventivamente la lista dei nominativi degli Ausiliari che saranno impiegati nell'appalto relativo al presente Contratto, obbligandosi altresì a produrre periodicamente la dichiarazione sostitutiva del certificato del casellario giudiziale e del certificato antimafia degli Ausiliari, conforme al modello di cui all'Allegato 1.6.1(ii), impegnandosi, a proprie spese, a produrre tale dichiarazione ogni 12 mesi. L'Appaltatore si impegna sin d'ora a comunicare, non appena avuta notizia, l'esistenza di eventuali procedimenti penali pendenti per una delle fattispecie di reato di cui al D.Lgs. 231/2001, oltre a quelle sopra elencate, a proprio carico, oppure a carico di propri amministratori o dirigenti, oltre che a carico anche di uno solo degli Ausiliari impiegati nell'esecuzione dei lavori di appalto.
- 1.8.5 L'inadempimento degli impegni e/o la violazione delle dichiarazioni previste nel presente paragrafo 1.8 attribuisce al Committente la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, come stabilito dal successivo paragrafo 13.1.
- 1.9 Dichiarazioni dell'Appaltatore**
- 1.9.1 L'Appaltatore dichiara di essersi reso pienamente edotto e di avere tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze e alee a esse connesse che possano avere influenza sull'esecuzione del Contratto e sulla determinazione dei prezzi.
- 1.9.2 L'Appaltatore dichiara, inoltre, di avere preso esatta conoscenza dei luoghi dove deve essere eseguito il Contratto nonché, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle condizioni sanitarie della zona, del regime delle acque, delle possibilità di approvvigionamento idrico e dei materiali, delle vie di accesso, della possibilità di transito, della distanza dei luoghi di lavoro dai centri abitati, della disponibilità e del costo effettivo della mano d'opera indipendentemente dalle tariffe ufficiali e della ubicazione e condizione dei luoghi idonei per eventuali cave e discariche e di avere inoltre considerato i vincoli a lui derivanti dallo svolgimento contemporaneo degli altri lavori che si eseguono per conto del Committente. È quindi esclusa per l'Appaltatore la facoltà di invocare le disposizioni dell'art. 1664 del Codice Civile.
- 1.9.3 L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza dei rischi specifici relativi all'attività del Committente, in particolare in materia di sicurezza e salute sul lavoro. L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di adoperare ogni dispositivo di protezione individuale a tal fine necessario. Il Committente metterà a disposizione dell'Appaltatore un documento di sintesi dei rischi specifici sopra menzionati.
- 1.9.4 L'Appaltatore, inoltre, dichiara di essere a conoscenza del Codice Etico e del Modello di Organizzazione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 del Committente, e si impegna a rispettare, e a far sì che eventuali subappaltatori rispettino, tutte le previsioni ivi stabilite.
- 1.9.5 L'inadempimento degli impegni e/o la violazione delle dichiarazioni previste nel presente paragrafo 1.9 attribuisce al Committente la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, come stabilito dal successivo paragrafo 13.1.

1.10 Responsabilità

1.10.1 L'Appaltatore assume a suo esclusivo carico la più completa e assoluta responsabilità per i sinistri e danni di qualsiasi genere, direttamente o indirettamente da esso o dai propri Ausiliari o dai propri subappaltatori o dai loro dipendenti, comunque causati o subiti, sollevando interamente e rendendo indenne Committente da ogni e qualsiasi responsabilità, anche indiretta, nonché da ogni onere.

1.11 Assicurazioni

1.11.1 Prima di dare inizio all'esecuzione del Contratto l'Appaltatore è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per tutta la durata dello stesso e per un importo adeguato all'attività da svolgere, contro tutti i danni alle persone e alle cose anche di sua proprietà. Di tale polizza l'Appaltatore dovrà consegnare una copia al Committente prima o contestualmente all'inizio dell'esecuzione del Contratto.

1.11.2 Prima di dare inizio a qualsiasi prestazione che implichi un'attività di cantiere, compresa l'installazione degli impianti di cantiere e la costruzione di opere provvisorie, l'Appaltatore stipulerà apposita copertura assicurativa con massimali adeguati, del tipo "tutti i rischi", per indennizzare a titolo esemplificativo:

- (i) i danni materiali e diretti, da qualunque causa determinati, che colpiscano le cose assicurate, durante l'esecuzione dei lavori e/o durante la prestazione del servizio;
- (ii) i danni materiali e diretti agli impianti e opere preesistenti, verificatisi in dipendenza delle attività di costruzione, montaggio, prove, avviamento e messa in servizio;
- (iii) i costi di demolizione e sgombero dei residui di eventuali sinistri, fino al più vicino posto di raccolta;
- (iv) i danni cagionati a terzi, rientrando tra i terzi anche il personale e/o i collaboratori del Committente, per morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in dipendenza dei lavori di costruzione, montaggio, prove, avviamento e messa in servizio e di quanto ad essi connesso.

La copertura assicurativa dovrà essere operante a partire dall'inizio delle attività e fino e non oltre 24 mesi dalla cessazione delle prestazioni contrattuali. La polizza dovrà prevedere la espressa rinuncia da parte della compagnia di assicurazione ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Committente. Anche di tale polizza l'Appaltatore dovrà consegnare una copia al Committente, prima del termine di inizio delle attività di cantiere.

1.11.3 L'Appaltatore deve comunque tenere indenne il Committente da qualsiasi pretesa fatta valere da terzi ove non ottemperi in tutto o in parte agli obblighi di cui sopra.

1.12 Comunicazioni, disposizioni e istruzioni

1.12.1 Le comunicazioni all'Appaltatore o al Committente avvengono per iscritto mediante posta elettronica.

1.12.2 Qualora l'Appaltatore non presenti per iscritto le sue osservazioni a eventuali disposizioni o istruzioni comunicate dal Committente entro dieci giorni dalla loro ricezione, le disposizioni stesse si intendono integralmente accettate e l'Appaltatore decade dal diritto di avanzare riserve.

- 1.12.3 Sulle osservazioni eventualmente presentate dall'Appaltatore il Committente deve comunicare le proprie determinazioni entro 30 (trenta) giorni dalla loro ricezione.

1.13 Costatazioni in contraddittorio

- 1.13.1 Ogni qualvolta una delle Parti richieda di constatare in contraddittorio una situazione o un fatto verificatosi nel corso dell'esecuzione del Contratto, l'altra è tenuta ad aderire e a sottoscrivere il relativo verbale di constatazione.
- 1.13.2 L'Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa o riserva in ordine a fatti o situazioni per i quali, pur essendo stato possibile effettuare la constatazione in contraddittorio, la stessa non sia stata tempestivamente richiesta.
- 1.13.3 L'Appaltatore è tenuto a far constatare tempestivamente ogni eventuale irregolarità nell'esecuzione di attività che non siano di sua competenza ma che possano comunque condizionare la sua attività.

1.14 Ausiliari dell'Appaltatore

- 1.14.1 L'Appaltatore si impegna ad effettuare l'opera o il servizio con Ausiliari in possesso di idonee capacità professionali ed in numero sufficiente ad assicurare la realizzazione dell'incarico a regola d'arte. L'Appaltatore sarà ad ogni effetto responsabile nei confronti del Committente e di terzi dell'operato degli Ausiliari.
- 1.14.2 L'Appaltatore si impegna a comunicare al Committente i nominativi ed i dati anagrafici degli Ausiliari impiegati nell'esecuzione dell'opera e/o del servizio.
- 1.14.3 Nessun rapporto diretto intercorrerà tra il Committente e gli Ausiliari, ed il Committente non potrà esercitare nessun potere, di controllo e/o disciplinare né di altro genere nei confronti degli Ausiliari. L'Appaltatore comunicherà al Committente il nominativo di uno o più responsabili che saranno i diretti interlocutori del Committente per qualsivoglia richiesta relativa al Contratto.
- 1.14.4 In deroga a quanto previsto dagli articoli 1660, 1661 e 1664 del Codice Civile, l'Appaltatore non ha diritto a compensi di sorta nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione dell'opera o del servizio, debba modificare, sia sotto il punto di vista qualitativo sia quantitativo, le sue previsioni iniziali relative alla mano d'opera o al costo dei materiali.
- 1.14.5 L'Appaltatore è tenuto a procedere all'allontanamento e/o alla sostituzione – senza oneri per il Committente – degli Ausiliari per i quali il Committente avanzasse, a suo giudizio, apposita motivata richiesta.
- 1.14.6 L'Appaltatore deve provvedere affinché gli Ausiliari rispettino le procedure messe in atto dal Committente per il controllo degli accessi.
- 1.14.7 L'Appaltatore deve provvedere, in ogni caso, a dotare gli Ausiliari di tessera di riconoscimento, corredata da fotografia, contenente le generalità personali e l'indicazione del datore di lavoro e dovrà far sì che gli Ausiliari esponano la tessera di riconoscimento sul luogo di lavoro. L'Appaltatore è anche tenuto ad annotare su un apposito registro, con cadenza quotidiana, i

nominativi degli Ausiliari effettivamente presenti in cantiere che dovranno, con la stessa cadenza, essere comunicati al Committente.

1.14.8 L'Appaltatore si impegna al rispetto ed all'adempimento, nei confronti dei propri Ausiliari, di tutte le norme di Legge e di contratto, presenti e future, di carattere normativo, economico, assicurativo, previdenziale ed antinfortunistico, comunque applicabili. In particolare, l'Appaltatore deve applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative della categoria a livello nazionale, nonché adempiere regolarmente, con riferimento agli Ausiliari, agli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità alla Normativa Applicabile. L'inadempimento agli obblighi di cui alla presente clausola comporta la facoltà del Committente di avvalersi della facoltà di risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, come previsto dal successivo paragrafo 13.1.

1.14.9 Al fine di dimostrare la regolarità del proprio operato, l'Appaltatore è tenuto:

- (i) con cadenza quotidiana, a comunicare al Committente i nominativi degli Ausiliari effettivamente presenti in cantiere, muniti di tessera di riconoscimento. Ciò, salvo il caso in cui sussistano sistemi elettronici di controllo gestiti dal Committente all'entrata dei cantieri;
- (ii) con cadenza mensile, a presentare al Committente apposita quietanza rilasciata dai propri Ausiliari attestante l'avvenuta corresponsione del compenso pattuito;
- (iii) con cadenza mensile, a presentare al Committente quietanza di avvenuto versamento degli oneri previdenziali, assicurativi, assistenziali, ivi inclusi gli oneri dovuti alla Cassa Edile ove applicabile; nonché
- (iv) con cadenza trimestrale, a presentare al Committente copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS / INAIL / Cassa Edile in corso di validità.

Resta comunque inteso che la mancata richiesta da parte del Committente della documentazione e delle informazioni sopra indicate, non esonera in alcun modo l'Appaltatore dalle relative responsabilità ed obblighi.

1.14.10 L'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne il Committente in relazione a pretese, di qualsivoglia natura, avanzate da:

- (i) Ausiliari dell'Appaltatore e/o di subappaltatori dell'Appaltatore;
- (ii) enti previdenziali ed assicurativi, ivi inclusa la Cassa Edile;
- (iii) terzi in ragione del comportamento e della condotta degli Ausiliari, ivi compresi i casi di dolo o colpa grave dei medesimi.

Resta espressamente inteso che l'obbligo di manleva include anche le spese legali sostenute dal Committente, ivi incluse le spese relative alla costituzione e alla difesa in giudizio in ogni stato e grado.

- 1.14.11 Nel caso in cui la competente Autorità riscontri irregolarità comportanti la sospensione dei lavori e/o l'irrogazione di sanzioni, l'Appaltatore si impegna a manlevare, a garantire ed a tenere indenne il Committente in relazione a qualsiasi danno, nessuno escluso, che allo stesso Committente (anche a titolo di sanzione ad esso comminata quale committente) dovesse derivare a causa di tale sospensione. In tal caso le eventuali penali per il ritardo dovuto al mancato rispetto dei termini contrattuali non escluderanno la risarcibilità dell'ulteriore danno eventualmente subito.
- 1.14.12 L'Appaltatore si impegna a far sì che, anche ai sensi dell'art. 1381 del Codice Civile, eventuali subappaltatori (ove autorizzati ai sensi del paragrafo 2.1.1 che segue) rispettino tutte le obbligazioni di cui al presente articolo, ivi inclusa l'obbligazione di presentare al Committente la documentazione di cui al paragrafo 1.14.9 che precede. A tale fine l'Appaltatore stipulerà con i subappaltatori apposite intese contrattuali.
- 1.14.13 Il pagamento del corrispettivo contrattualmente convenuto è condizionato al rispetto da parte dell'Appaltatore di tutte le condizioni di cui ai paragrafi precedenti. Pertanto, in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore (e/o di eventuali subappaltatori dell'Appaltatore) alle obbligazioni di cui ai paragrafi che precedono, ivi inclusa l'obbligazione di cui al paragrafo 1.14.12 che precede, il Committente potrà sospendere il pagamento del corrispettivo sino al momento della regolarizzazione.

1.15 Tutela dei dati personali

- 1.15.1 Le Parti, in relazione ai dati personali conferiti nell'ambito di esecuzione del presente Contratto, dichiarano di essersi scambiate le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, c.d. Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (nel seguito, "GDPR"), relative a finalità perseguite, basi legali del trattamento, modalità e strumenti utilizzati, nonché ai diritti e le modalità di esercizio degli stessi, in conformità a quanto previsto dall'art. 12 GDPR
- 1.15.2 Con la sottoscrizione del presente Contratto l'Appaltatore, accertata la sua capacità di assicurare ed essere in grado di dimostrare l'adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali, se ricorrono le circostanze, potrà essere designato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, (di seguito anche Codice privacy), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR. In tal caso, quale Responsabile del trattamento, l'Appaltatore dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite dal Committente, in qualità di Titolare del Trattamento, riportati nell'Allegato 1.14.2 al presente Contratto di cui forma parte integrante e sostanziale, e alle eventuali ulteriori istruzioni che il Titolare del Trattamento dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.

1.15.3 L'Appaltatore è autorizzato al trattamento dei dati personali di cui al presente Contratto esclusivamente per le finalità ivi indicate, pertanto eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nel contratto dovranno essere espressamente e specificatamente autorizzate dal Titolare del Trattamento.

1.15.4 Resta inteso che, a norma degli artt. 15 (Diritto di accesso), 16 (Diritto di rettifica), 17 (Diritto alla cancellazione), 18 (Diritto di limitazione di trattamento), 20 (Diritto alla portabilità dei dati) e 21 (Diritto di opposizione) del GDPR, si può in ogni momento richiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione o la limitazione del trattamento degli stessi o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, inoltrando comunicazione scritta al Titolare del Trattamento.

1.16 Obblighi di riservatezza

1.16.1 Con l'espressione "Informazioni Riservate" si intendono tutte le informazioni ed i dati di qualsiasi tipo forniti dal Committente all'Appaltatore per iscritto, oralmente o in qualunque altra forma, che in qualsiasi modo si riferiscano al Contratto, nonché tutte le analisi, valutazioni, rapporti e documenti che a qualunque titolo ed in qualunque modo contengano o rielaborino Informazioni Riservate, fatta eccezione per i dati e le informazioni:

- (i) che siano o diventino di dominio pubblico per cause diverse dall'inadempimento del Contratto;
- (ii) di cui l'Appaltatore possa dimostrare il legittimo possesso già in data anteriore alla loro comunicazione in virtù del Contratto;
- (iii) la cui divulgazione sia legittimamente e definitivamente imposta all'Appaltatore dalla legge o da provvedimenti giudiziari, purché l'Appaltatore ne abbia dato immediato avviso al Committente, al fine di permettere a quest'ultima di adottare ogni opportuna iniziativa per impedire o limitare tale divulgazione.

1.16.2 Tutte le Informazioni Riservate ricevute (o comunque acquisite) dall'Appaltatore o da proprie controllate, collegate, dipendenti o consulenti dell'Appaltatore (di seguito i "**Soggetti Autorizzati**") dovranno essere mantenute strettamente confidenziali e riservate e non potranno – a nessun titolo ed a nessun fine – essere divulgate o rese in alcun modo disponibili a terzi, senza il previo consenso scritto del Committente. L'Appaltatore si obbliga a far rispettare gli obblighi di cui al presente articolo anche ai Soggetti Autorizzati.

1.16.3 L'Appaltatore si obbliga, in particolare, a:

- (i) conservare e custodire con diligenza le Informazioni Riservate;
- (ii) impedire che soggetti non autorizzati possano avere accesso alle Informazioni Riservate di cui l'Appaltatore sia comunque in possesso;
- (iii) utilizzare o far utilizzare le Informazioni Riservate di cui sia comunque in possesso esclusivamente per le finalità contrattuali;

- (iv) non copiare, fotocopiare o riprodurre in altro modo, per distribuzione a persone non autorizzate, alcuna Informazione Riservata;
 - (v) restituire al Committente, su semplice richiesta scritta di quest'ultima, tutti i supporti cartacei, elettronici, magnetici o di altra natura, contenenti le Informazioni Riservate in qualsiasi modo acquisite e di cui sia, a qualsiasi titolo, in possesso, ivi comprese tutte le copie, anche solo parziali dei suddetti supporti;
 - (vi) distruggere, su semplice richiesta scritta del Committente, tutti i supporti cartacei, elettronici, magnetici o di altra natura, contenenti le Informazioni Riservate in qualsiasi modo acquisite e di cui sia, a qualsiasi titolo, in possesso, ivi comprese tutte le copie, anche solo parziali, dei suddetti supporti.
- 1.16.4 L'Appaltatore assume ogni responsabilità per qualsiasi divulgazione o utilizzazione delle Informazioni Riservate avvenuta in violazione del presente articolo.
- 1.16.5 L'Appaltatore riconosce che le Informazioni Riservate che potrà ricevere dal Committente costituiscono dati proprietari riservati che resteranno di esclusiva proprietà del Committente stesso. Il Committente non assume alcuna responsabilità in ordine alla completezza ed accuratezza delle Informazioni Riservate che potranno essere fornite all'Appaltatore.
- 1.16.6 Gli obblighi di riservatezza resteranno in vigore per tutta la durata del Contratto e per ulteriori tre anni dalla sua cessazione.
- 1.17 Esclusione di ogni diverso accordo**
- 1.17.1 Il Contratto non può costituire a favore dell'Appaltatore concessione di licenza o di altro diritto di utilizzo di brevetti, marchi, modelli o altri diritti di proprietà industriale e intellettuale del Committente.
- 1.18 Associazioni Temporanee d'Imprese**
- 1.18.1 Nel caso in cui il Contratto venga affidato ad una Associazione Temporanea d'Imprese (ATI) o ad un consorzio di imprese, l'Appaltatore deve inviare al Committente un documento organizzativo dell'ATI o consorzio ove siano descritti: compiti, funzioni e responsabilità tecniche di ciascuna associata, con particolare riferimento al coordinamento tecnico tra le imprese ed alla rappresentanza verso Committente; organigramma di commessa; modalità di gestione e controllo delle interfacce interne ed esterne. Resta in ogni caso ferma la responsabilità solidale verso Committente di tutte le imprese dell'ATI o del consorzio.
- 1.18.2 Qualora l'esecuzione del Contratto sia stata affidata ad un'ATI si stabilisce che le fatture saranno emesse esclusivamente dall'impresa mandataria e pertanto le fatture eventualmente emesse dalla mandante non saranno efficaci nei confronti del Committente.
- 1.19 Ordini**
- 1.19.1 Sono validi esclusivamente gli Ordini trasmessi o consegnati dall'Acquirente per iscritto.
- 1.20 Accettazione degli Ordini**
- 1.20.1 Gli Ordini diventano efficaci a partire dal momento in cui giunge al Committente la Lettera d'Ordine sottoscritta dall'Appaltatore per accettazione o, in mancanza, dal momento in cui il Venditore abbia iniziato a dare esecuzione alla prestazione (l'"**Accettazione dell'Ordine**").

2 Subappalto e Cessione del Contratto

2.1 Generalità

2.1.1 L'Appaltatore per affidare parte dell'opera o del servizio in subappalto deve ottenere la preventiva autorizzazione scritta del Committente.

2.1.2 Nel caso in cui l'Appaltatore affidi anche solo parte del Contratto in subappalto senza la preventiva autorizzazione, il Committente può sospendere il pagamento del corrispettivo contrattualmente convenuto e/o avvalersi della facoltà di risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, come previsto dal successivo paragrafo 13.1.

2.1.3 In caso di subappalto autorizzato dal Committente, l'Appaltatore dovrà richiamare nel contratto di subappalto gli obblighi previsti nel Contratto e dovrà monitorarne il rispetto. Il Committente resta in ogni caso estraneo ai rapporti intercorrenti tra l'impresa subappaltatrice e l'Appaltatore, il quale rimarrà unico e diretto responsabile della qualità e corretta esecuzione del Contratto nonché del rispetto della Documentazione Contrattuale.

2.1.4 Per i lavori da affidare in subappalto l'Appaltatore deve inoltrare richiesta scritta al Committente con anticipo di almeno quindici giorni lavorativi rispetto alla data di inizio dei lavori.

Tale richiesta, in cui deve essere precisata la natura e l'entità del lavoro che s'intende dare in subappalto, il motivo dell'esecuzione tramite subappalto, il nome e il domicilio del subappaltatore, deve essere corredata di tutta la documentazione relativa al subappaltatore richiesta nel Contratto all'Appaltatore.

2.1.5 Il Committente ha il diritto di chiedere l'allontanamento dei subappaltatori impegnati all'interno della proprietà del Committente ritenuti non graditi all'interno dell'immobile. L'Appaltatore, a sua volta, ha l'obbligo di ottemperare a tale richiesta.

2.1.6 Qualora, durante l'esecuzione del Contratto ed in qualsiasi momento, il Committente e/o l'Appaltatore accertino che il subappaltatore che opera all'interno di immobili di proprietà del Committente sta eseguendo lavori secondo modalità difformi da quanto previsto dal Contratto, ovvero lo stesso si riveli, secondo motivato giudizio del Committente, inidoneo ad eseguire i lavori, sarà facoltà del Committente di ingiungere all'Appaltatore, che dovrà adempiere, di prendere immediate misure per la risoluzione del relativo subappalto e per l'allontanamento del subappaltatore medesimo dal luogo del compimento dell'appalto.

L'Appaltatore potrà proseguire l'appalto, previo benestare scritto del Committente, con altro subappaltatore oppure, qualora ne abbia i requisiti, provvedere direttamente con proprio personale.

2.1.7 La risoluzione del subappalto in alcun modo dà diritto all'Appaltatore di pretendere dal Committente indennizzi, risarcimento di danni o spostamento dei termini contrattuali, ciò anche in deroga agli articoli 1660 e 1661 del Codice Civile.

2.1.8 Il Committente ha il diritto di chiedere all'Appaltatore, ove ricorra una giusta causa, di non avvalersi di determinati subappaltatori e, a sua volta, l'Appaltatore assume sin d'ora l'obbligo di adempiere a tale richiesta.

- 2.1.9 L'Appaltatore è, in ogni caso, responsabile delle inadempienze o dei ritardi nell'esecuzione dell'appalto che dovessero, in qualsiasi modo, derivare da fatto dei propri subappaltatori, anche nel caso in cui lo stesso Appaltatore provi che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da cause non imputabili agli stessi subappaltatori.
- 2.1.10 In caso di subappalto l'Appaltatore dovrà consegnare al Committente per conto del subappaltatore la medesima documentazione richiesta dal Committente all'Appaltatore ai sensi del Contratto.

2.2 Divieto di Cessione del Contratto da parte dell'Appaltatore

- 2.2.1 È fatto divieto all'Appaltatore di cedere, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, il Contratto. In caso di violazione del divieto il Committente ha diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, come previsto al successivo paragrafo 13.1.

2.3 Cessione del Contratto da parte del Committente

- 2.3.1 Il Committente ha la facoltà di cedere il Contratto, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, a società controllate, controllanti e soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, comma 1 e 2. Ai fini della cessione non è richiesto il consenso dell'Appaltatore.

3 Requisiti generali relativi alla sicurezza sul lavoro ed alla protezione dell'ambiente

3.1 Generalità

- 3.1.1 L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutti i requisiti generali relativi alla sicurezza ed alla protezione dell'ambiente indicati nel presente capitolo e nella restante parte delle Condizioni Generali. L'Appaltatore è tenuto altresì al rispetto dei requisiti specifici riportati nella documentazione relativa allo specifico appalto, compresi quelli eventualmente derivanti dalle prescrizioni contenute nella documentazione autorizzativa delle opere, per quanto applicabile alle attività oggetto dell'appalto. Tali requisiti saranno resi disponibili all'Appaltatore.
- 3.1.2 Il Committente si riserva la possibilità di eseguire verifiche in campo sulle modalità di gestione, da parte dell'Appaltatore e dei suoi eventuali subappaltatori, degli aspetti ambientali e di sicurezza connessi alle proprie attività e sull'applicazione delle relative procedure e istruzioni operative.

3.2 Sostanze e materiali utilizzati o forniti

- 3.2.1 Le sostanze ed i materiali forniti non devono essere classificabili cancerogeni di categoria 1, 2 o 3 ai sensi della vigente normativa sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi.
- 3.2.2 Deve essere evitato l'utilizzo e la fornitura di sostanze o materiali pericolosi per l'ambiente. Qualora non fosse possibile evitarlo, l'utilizzo di tali sostanze o materiali deve essere ridotto al minimo tecnicamente possibile. In particolare, devono essere previsti idonei sistemi di contenimento per evitarne la dispersione nell'ambiente, sia in condizioni di esercizio e di manutenzione sia nelle condizioni di emergenza ipotizzabili.
- 3.2.3 Per ogni sostanza o materiale utilizzato o fornito deve essere fornita la scheda di sicurezza aggiornata, sia in fase di offerta, sia durante l'esecuzione dei lavori.

3.3 Materiali coibenti

- 3.3.1 I materiali coibenti forniti non devono essere classificabili cancerogeni di categoria 1, 2 o 3 ai sensi della vigente normativa sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi. Tutti i materiali coibenti devono essere forniti imballati in apposite confezioni, accuratamente protetti e conservati al riparo dalle intemperie.
- 3.3.2 Su ciascuna confezione deve essere apposta e conservata, fino all'atto del montaggio, un'etichetta a stampa da cui risulti ben chiaro:
- (i) il nominativo del produttore e/o concessionario esclusivo dell'Appaltatore;
 - (ii) la denominazione o la sigla del prodotto;
 - (iii) le altre caratteristiche atte ad individuare inequivocabilmente i manufatti, tra le quali densità, dimensioni del manufatto (spessore, diametro, ecc.).
- 3.3.3 I materiali coibenti posti in opera devono essere contrassegnati con apposite etichette riportanti la denominazione o sigla del prodotto e le informazioni previste dalla vigente normativa sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi (classificazione, etichettatura, frasi di rischio, consigli di prudenza).
- 3.3.4 Ogni materiale coibente posto in opera deve essere censito, registrandone le seguenti informazioni:
- (i) descrizione del componente di impianto coibentato e numero di disegno;
 - (ii) denominazione o sigla del materiale utilizzato per la coibentazione;
 - (iii) tipologia, caratteristiche, dimensioni e quantità del materiale coibente installato;
 - (iv) riferimento alla scheda di sicurezza;
 - (v) tipo di confinamento realizzato.
- 3.3.5 Gli interventi sui materiali coibenti cancerogeni devono essere eseguiti in conformità alle metodologie previste dal Decreto Ministeriale del 06/09/1994.

3.4 Informazioni sugli infortuni

- 3.4.1 L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al Committente le informazioni e i dati inerenti ogni evento infortunistico relativo ai propri Ausiliari verificatosi presso i cantieri e gli immobili.

3.5 Sistemi di Gestione Ambientale

- 3.5.1 L'Appaltatore è informato che presso le Unità Produttive del Committente sono attivi Sistemi di Gestione Ambientale (SGA) e documenti di Politica Ambientale, conformi alla norma UNI EN ISO 14001 ed al regolamento 761/01 EMAS, ai quali è tenuto a conformarsi, per quanto applicabile alle attività oggetto del Contratto.
- 3.5.2 L'Appaltatore è tenuto a fornire idonea informazione e formazione ai propri sub appaltatori, circa la Politica Ambientale adottata dal Committente e dalla/e Unità Produttiva/e sede dei lavori e le procedure previste per la gestione delle attività che possono avere impatti sull'ambiente.
- 3.5.3 L'Appaltatore è tenuto altresì a documentare tali interventi di informazione e formazione, mediante raccolta di idonee registrazioni.
- 3.5.4 L'Appaltatore è tenuto ad individuare e valutare gli aspetti ambientali (elementi delle proprie attività che hanno o possono avere impatti sull'ambiente) eventualmente connessi alle attività

oggetto dell'appalto svolte presso Unità Produttive del Committente, secondo le modalità che saranno rese disponibili all'Appaltatore.

3.5.5 L'Appaltatore deve collaborare con la/e Unità Produttiva/e del Committente sede dei lavori oggetto dell'appalto ai fini della:

- (i) elaborazione delle procedure e istruzioni operative eventualmente necessarie per la gestione degli aspetti ambientali connessi alle proprie attività;
- (ii) documentazione delle azioni di prevenzione/riduzione degli impatti ambientali e del rispetto delle eventuali prescrizioni autorizzative applicabili.

3.6 Norme antinfortunistiche

3.6.1 L'Appaltatore dovrà attenersi, scrupolosamente e rigorosamente, a quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva:

- (i) dal D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro";
- (ii) dal D.P.R. n. 320 del 20/03/1956 "Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo";
- (iii) D.Lgs. n. 52 del 3/02/97 "Attuazione della direttiva 92/23/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose" e successive modifiche ed integrazioni;
- (iv) D.Lgs. n. 65 del 14/03/2003, "Attuazione delle Direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di preparati pericolosi";
- (v) D.P.R. n. 37 del 12/01/98 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59";
- (vi) D.M. del 10/03/98 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".

3.6.2 L'appalto dovrà essere eseguito in condizioni di assoluta sicurezza per il personale e senza arrecare danni alle persone, alle cose ed alle opere esistenti.

3.6.3 L'Appaltatore dovrà altresì attenersi a quanto in proposito prescritto dalle vigenti norme tecniche (CEI; UNI; Norme armonizzate ecc.) in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro.

3.7 Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni

3.7.1 Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, nel caso di affidamento dei lavori o dei servizi all'Appaltatore all'interno dell'azienda del Committente, il Committente fornisce dettagliate informazioni, anche in modo documentale: a) sui rischi specifici esistenti nell'area in cui sarà svolta l'attività lavorativa inerente la fornitura; b) sulle eventuali interferenze spaziali e temporali con le attività che saranno svolte dal personale del Committente o dipendente da altre imprese; c) sui piani di emergenza aziendali. Al fine di favorire la miglior cooperazione fra le parti, prima dell'inizio delle attività, potranno essere svolte una o più riunioni di coordinamento per la sicurezza tra responsabili del Committente e l'Appaltatore ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

L'Appaltatore è tenuto a partecipare alle riunioni di coordinamento, unitamente alle altre imprese incaricate dell'esecuzione dell'attività lavorativa.

3.7.2 Informazioni dettagliate sulla gestione della sicurezza e sugli eventuali rischi derivanti dalle attività interferenti sono contenute nel DUVRI.

3.7.3 Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni:

- (i) L'Appaltatore si impegna a consegnare senza indugio, ove già non fornito al Committente, il Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, nonché la autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445;
- (ii) Le Parti dichiarano che l'ammontare medio dei costi delle misure adottate per eliminare, o ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni che le Parti prevedono di sostenere nel periodo di durata del Contratto possono essere ragionevolmente stimati nei valori indicati nella Lettera d'Ordine.

3.7.4 In caso di mancata osservanza da parte dell'Appaltatore delle previsioni di cui al presente articolo, delle misure di prevenzione e protezione riportate nel DUVRI e/o delle prescrizioni di legge riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro di cui al precedente articolo, il Committente ha il diritto di risolvere il Contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile come previsto dal successivo paragrafo 13.1, fermo restando la piena ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore per i danni eventualmente causati a persone o a cose nell'esercizio delle attività contrattuali. L'Appaltatore terrà manlevato il Committente da ogni eventuale coinvolgimento da parte di terzi (ivi inclusi gli Ausiliari dell'Appaltatore).

3.8 Decreto Legislativo n. 81/2008, Titolo IV, e successive modifiche e integrazioni

3.8.1 Qualora i lavori eseguiti siano riconducibili nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 81/08, Titolo IV, una volta ricevuto dal Committente il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), l'Appaltatore deve redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cui all'art. 89, comma 1, lettera h) del decreto medesimo, che deve essere rispondente ai requisiti di idoneità e di coerenza rispetto al Piano di Sicurezza e Coordinamento ed essere presentato con congruo anticipo rispetto all'inizio dei lavori e comunque entro il termine stabilito nella Specifica Tecnica e/o Piano di Sicurezza e Coordinamento. In ogni caso, l'Appaltatore deve consegnare ai propri eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori affidati in subappalto, copia del PSC ed integrare o far integrare il proprio POS con l'attività oggetto del subappalto.

3.8.2 Il Piano Operativo di Sicurezza e le eventuali proposte di integrazione e/o modifiche al PSC, vanno sottoposti al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che ai sensi di quanto previsto dall'art. 92 comma 1, punto b, del D.Lgs. n. 81/08, provvederà a: verificare l'idoneità del POS, considerato come piano complementare di dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con quest'ultimo; effettuerà gli eventuali adeguamenti al PSC, valutando le proposte delle imprese esecutrici; verificherà che le imprese stesse adeguino, se necessario, i rispettivi POS.

3.8.3 In nessun caso gli eventuali adattamenti e/o integrazioni daranno luogo ad una modifica o ad un adeguamento dei prezzi contrattuali in quanto l'Appaltatore già in fase di presentazione deve aver valutato tutte le condizioni e i vincoli.

4 Responsabile dei lavori, verifiche e rappresentanze

4.1 Responsabile dei lavori

4.1.1 Prima dell'inizio dei lavori il Committente può nominare:

- (i) il responsabile dei lavori, ai sensi degli articoli 89 ss. del D.Lgs 81/2008 (il "Responsabile dei Lavori"); e/o
- (ii) il direttore dei lavori (il "**Direttore dei Lavori**"),

riservandosi, comunque, la facoltà di sostituire l'uno o l'altro, a proprio insindacabile giudizio e discrezione, e obbligandosi esclusivamente a tenere tempestivamente informato l'Appaltatore al riguardo.

4.1.2 Il Responsabile dei Lavori e il Direttore dei Lavori, nell'ambito delle rispettive competenze e deleghe di funzione, sono i rappresentanti del Committente e, come tali, hanno tutti i poteri a questa spettanti.

4.1.3 In nessun caso la presenza o le verifiche del Responsabile dei Lavori e/o del Direttore dei Lavori limitano le responsabilità dell'Appaltatore.

4.2 Verifiche del Committente

4.2.1 Il Committente ha diritto di controllare e verificare, tramite propri rappresentanti e agenti, anche diversi dal Responsabile dei Lavori e dal Direttore dei Lavori, la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore di tutte le pattuizioni contrattuali e di tutte le disposizioni impartite dal Committente, nonché il corretto e tempestivo svolgimento da parte dell'Appaltatore medesimo di tutte le attività necessarie per l'espletamento del Contratto.

4.2.2 I controlli e verifiche non possono essere invocati come causa di interferenza nelle modalità di conduzione delle prestazioni contrattuali, nonché nel modo di utilizzazione dei mezzi d'opera, macchinari e materiali in quanto a tali funzioni è preposto l'Appaltatore in via esclusiva.

4.3 Rappresentanza dell'Appaltatore

4.3.1 L'Appaltatore prima dell'Inizio Attività (come definito al successivo articolo 6.3) designa un proprio rappresentante preposto alla direzione dei cantieri e un sostituto che, durante le assenze del primo, sia autorizzato a farne le veci.

4.3.2 Il rappresentante dell'Appaltatore ed il suo sostituto, ai quali competono tutte le responsabilità che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa dell'appalto, devono essere in possesso dei requisiti di legge, essere muniti delle necessarie deleghe e avere adeguata competenza tecnica.

4.3.3 Ove il Committente, a suo insindacabile giudizio, richieda all'Appaltatore la sostituzione del rappresentante o del sostituto, l'Appaltatore dovrà provvedere immediatamente e senza oneri per il Committente alla loro sostituzione, nel rispetto delle norme vigenti.

5 Organizzazione e gestione dei cantieri

5.1 Doveri dell'Appaltatore

- 5.1.1 L'Appaltatore, tenuto conto dell'entità e della natura delle opere e delle condizioni ambientali, deve provvedere alla progettazione, installazione, costruzione e manutenzione dei più adeguati ed efficienti impianti di cantiere e opere provvisori necessari allo svolgimento dei lavori ed al loro compimento a perfetta regola d'arte entro i termini previsti dal Programma Cronologico.
- 5.1.2 Comunque, l'Appaltatore non ha diritto a compensi di sorta se nel corso dei lavori deve modificare, sia sotto il punto di vista qualitativo sia quantitativo, o sostituire, gli impianti di cantiere e le opere provvisori rispetto alle sue previsioni iniziali, ciò in deroga agli articoli 1660, 1661 e 1664 del Codice Civile.
- 5.1.3 L'Appaltatore deve inoltre tenere costantemente in cantiere le opportune riserve di materiali ed i ricambi per gli impianti di cantiere dei quali deve comunque effettuare, eventualmente anche a mezzo di propria officina, la manutenzione ordinaria e straordinaria.
- 5.1.4 L'Appaltatore deve far sì che i cantieri siano mantenuti in piena efficienza per tutta la durata dei lavori, anche nel caso di sospensione dei lavori, e, fino alla data di ripiegamento di cui al successivo paragrafo 5.2, l'Appaltatore non può allontanare dai cantieri macchinari e attrezzature senza preventivo benessere del Committente.

5.2 Ripiegamento dei cantieri

- 5.2.1 Nel periodo intercorrente tra la data del Termine di Ultimazione (come definito al successivo articolo 6.3) e quella dell'accettazione provvisoria dell'ultima partita lavori, se l'esecuzione del Contratto è suddivisa in partite lavori, oppure dell'intero appalto se altrimenti, l'Appaltatore deve dare corso al progressivo ripiegamento dei cantieri, secondo un programma concordato con il Committente, provvedendo alla demolizione delle opere provvisori, allo smaltimento del materiale da risulta, e lasciando le aree utilizzate sgombre e ben sistemate in modo da evitare danni alle cose ed alle persone.

6 Esecuzione del contratto

6.1 Coordinamento rispetto ad altre attività del Committente

- 6.1.1 Per il migliore coordinamento delle proprie attività con altre attività svolte dal Committente o dai suoi appaltatori, l'Appaltatore, dal momento del suo insediamento in cantiere e per tutta la durata dei lavori ad esso affidati, deve ottemperare alle indicazioni del Committente.

6.2 Esecuzione del lavoro in partite lavori (milestone)

- 6.2.1 L'esecuzione delle prestazioni dedotte in Contratto potrà essere frazionata agli effetti cronologici in singole partite lavori (milestone), ciascuna con termini contrattuali differenziati.
- 6.2.2 La suddivisione in partite lavori non fa venire meno l'unicità del rapporto contrattuale tra Committente e Appaltatore.

6.3 Termini contrattuali

- 6.3.1 Il programma cronologico (il "**Programma Cronologico**") stabilisce, per ogni milestone oppure per l'intera esecuzione contrattuale, i seguenti termini contrattuali:
 - (i) inizio attività ("Inizio Attività" o "IA")
 - (ii) termine di ultimazione ("Termine di Ultimazione" o "TU")

nonché gli altri eventuali termini indicati in ulteriori documenti contrattuali.

- 6.3.2 Il Programma cronologico ha carattere esecutivo e impegna, in ogni caso, l'Appaltatore al rispetto di tutti i termini di tempo in esso indicati. Nel concordare tali termini l'Appaltatore ha tenuto debitamente conto di tutte le alee connesse con l'esecuzione del Contratto e in particolare di quelle relative alle condizioni ambientali.
- 6.3.3 Ove, per effetto di varianti, si determinino variazioni nell'entità di alcune milestone e dell'intero appalto, i termini contrattuali relativi sono, se necessario, congruamente spostati d'accordo tra le Parti.
- 6.3.4 I termini contrattuali sopra indicati hanno il seguente significato:
- "Inizio Attività o IA"**: indica il termine entro il quale l'Appaltatore deve dare inizio all'attività oggetto della milestone o dell'intero appalto. Dell'inizio delle attività di ogni milestone o dell'intero appalto viene redatto verbale che è sottoscritto dalle Parti.
- "Termine di ultimazione o TU"**: indica il termine entro il quale l'Appaltatore deve completare le attività e prove di funzionamento di propria competenza oggetto della milestone o dell'intero appalto. Dell'ultimazione delle attività di ogni milestone o dell'intero appalto viene redatto verbale che è sottoscritto dai contraenti. Nel verbale devono essere specificati gli eventuali giorni di ritardo o di anticipo rispetto al termine di ultimazione previsto, nonché, le attività iniziate prima del TU e che in ogni caso devono essere portate a termine dall'Appaltatore.
- 6.3.5 La redazione dei verbali di IA e TU è subordinata al favorevole esito della verifica di conformità alle pattuizioni contrattuali effettuata dal Committente dell'evento oggetto di verbalizzazione.
- 6.3.6 Nei casi di non completa conformità dell'evento oggetto di verbalizzazione alle pattuizioni contrattuali, che non pregiudichi l'accettazione con riserva dello stesso, verrà redatto l'apposito verbale, fermo restando l'obbligo da parte dell'Appaltatore di sanare le inadempienze evidenziate con le modalità e nei termini concordati.

6.4 Consegna aree

- 6.4.1 Il Committente mette a disposizione dell'Appaltatore le sole aree sulle quali si svolgono le attività oggetto dell'appalto; l'Appaltatore dovrà quindi procurarsi, a sua cura e spese, la disponibilità delle ulteriori aree che fossero necessarie.
- 6.4.2 Il Committente comunicherà all'Appaltatore il giorno, l'ora e il luogo fissati per la consegna delle aree in cui dare inizio all'appalto. Della consegna verrà redatto apposito verbale, al quale verranno allegati, eventualmente, i disegni, le planimetrie, i rilievi, i tracciati delle opere e delle installazioni esistenti.
- 6.4.3 Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti, oppure si rifiuti di ricevere la consegna, gli verrà assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale il Committente avrà diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile come previsto al successivo paragrafo 13.1.

6.5 Consegna delle milestone

- 6.5.1 Successivamente alla consegna di cui al precedente articolo 6.4, hanno luogo, se l'appalto viene frazionato in partite di lavoro, le consegne delle singole partite di lavoro da parte del Committente

all'Appaltatore, secondo quanto stabilito nel Programma Cronologico. All'atto di consegna, il Committente comunica all'Appaltatore le prescrizioni riguardanti le partite di lavoro.

- 6.5.2 Della consegna di ogni partita di lavoro viene redatto verbale che è sottoscritto dai contraenti ed al quale sono allegati i disegni esecutivi occorrenti per dare inizio al lavoro. Gli ulteriori disegni e prescrizioni esecutivi sono consegnati con il procedere dei lavori.

6.6 Osservazioni dell'Appaltatore in merito alle consegne

- 6.6.1 Qualora, entro dieci giorni dalle consegne di cui agli articoli 6.4 e 6.5 precedenti, l'Appaltatore non abbia comunicato al Committente le sue osservazioni, le consegne stesse si considerano integralmente accettate.
- 6.6.2 Sulle osservazioni eventualmente presentate dall'Appaltatore, il Committente deve comunicare le proprie determinazioni entro trenta giorni dalla loro ricezione.

6.7 Giornale dei lavori

- 6.7.1 Il Committente segue lo svolgimento dei lavori mediante annotazione in un apposito giornale dei lavori che, con la frequenza stabilita e comunque ogni qualvolta il Committente stesso ne faccia apposita richiesta, deve essere firmato dall'Appaltatore il quale ha, comunque, il diritto di annotare sul giornale dei lavori, le eventuali osservazioni in merito. La rinuncia dell'Appaltatore ad avvalersi di tale diritto implica l'accettazione delle circostanze e delle informazioni indicate dal Committente nel giornale dei lavori.
- 6.7.2 Il Committente consegna all'Appaltatore una copia del giornale dei lavori firmata dai rappresentanti del Committente.
- 6.7.3 Nel giornale dei lavori il Committente riporta quotidianamente, oppure settimanalmente, a seconda del caso, con riferimento al giorno lavorativo precedente, o alla settimana precedente, ogni notizia di rilievo relativa ai lavori, nonché, eventualmente, alle condizioni ambientali e meteorologiche.

6.8 Prevenzione e risarcimento dei danni

- 6.8.1 L'Appaltatore nella fase di esecuzione del Contratto deve porre in atto di sua iniziativa ogni provvedimento ed usare ogni diligenza per evitare danni di qualsiasi genere a persone e cose. L'Appaltatore deve in particolare adottare tutte le disposizioni necessarie affinché i macchinari, le attrezzature e i mezzi d'opera utilizzati non possano subire o a loro volta arrecare danni da e/o a personale dipendente o a terzi o a cose.
- 6.8.2 In ogni caso, fermo quanto previsto al precedente paragrafo 1.11 in tema di assicurazioni, al risarcimento dei danni eventualmente verificatisi provvede l'Appaltatore, a carico del quale ricadono, altresì, tutti i danni, perdite o avarie che comunque dovessero verificarsi, durante il corso dei lavori e fino all'accettazione provvisoria dell'ultima milestone, ai propri macchinari, attrezzature e mezzi d'opera utilizzati, ciò anche in deroga all'art. 1673, comma 2 del Codice Civile.
- 6.8.3 L'Appaltatore è tenuto ad intervenire a garanzia in caso di pretese di terzi o nei giudizi che fossero intentati da terzi contro il Committente in relazione ai fatti di cui al presente articolo, al fine di lasciare integralmente indenne il Committente stesso da qualsiasi danno, onere o passività di sorta ed in ogni caso chiedendo l'immediata estromissione del Committente da tali giudizi.

6.9 Sospensione dei lavori da parte del Committente senza giustificato motivo

- 6.9.1 Il Committente si riserva il diritto, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, di sospendere temporaneamente, per fatto proprio e senza obbligo di comunicarne i motivi, l'esecuzione di una o più milestone o anche di tutta l'opera o servizio, dandone, con congruo preavviso, comunicazione all'Appaltatore, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata. La sospensione ha effetto a partire dal giorno stabilito nella comunicazione.
- 6.9.2 L'Appaltatore deve, da tale data, far cessare le relative attività lavorative lasciando immutata la consistenza degli eventuali macchinari, attrezzature e mezzi d'opera utilizzati per il compimento dell'opera o del servizio e provvedendo alla loro custodia e conservazione.
- 6.9.3 La ripresa delle attività sarà richiesta all'Appaltatore dal Committente con congruo anticipo a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata e deve avvenire non oltre il giorno ivi stabilito.
- 6.9.4 Spetta all'Appaltatore un compenso commisurato alla durata della sospensione, nonché un'eventuale spostamento dei termini contrattuali, solo se così espressamente stabilito nel Contratto, oppure pattuito tra le Parti.
- 6.9.5 L'Appaltatore ha diritto di recedere dal Contratto nel caso in cui la sospensione discrezionale dei lavori in corso di esecuzione (frazionati o meno in milestone) sia totale e superi la durata di 180 (centottanta) giorni.
- 6.9.6 Della sospensione delle prestazioni contrattuali e della eventuale successiva ripresa vengono redatti appositi verbali.

6.10 Sospensione dei lavori da parte del Committente con giustificato motivo

- 6.10.1 Il Committente, in qualsiasi momento, può autorizzare o disporre per iscritto sospensioni temporanee dell'esecuzione delle attività di una o più milestone o anche di tutte le attività oggetto dell'opera o del servizio, qualora:
- (i) cause di comprovata forza maggiore, ivi comprese quelle dovute a provvedimenti delle Autorità, impediscano che le attività relative al compimento dell'opera o del servizio procedano utilmente. Non sono da considerarsi cause di forza maggiore le eventuali avverse condizioni meteorologiche in cui si è costretti ad operare;
 - (ii) impedimenti di qualsiasi natura pregiudichino il buon andamento o la esecuzione a regola d'arte dell'opera o del servizio.
- 6.10.2 Nei predetti casi le sospensioni non danno diritto a compensi di sorta, spettando all'Appaltatore solo lo spostamento dei relativi termini contrattuali.
- 6.10.3 Solo se la durata complessiva di totale sospensione del compimento dell'opera e/o del servizio risulti superiore a 60 (sessanta) giorni, le Parti potranno concordare per il periodo eccedente le modalità di gestione del cantiere e l'eventuale compenso forfettario giornaliero all'Appaltatore per la custodia, conservazione e manutenzione delle opere e dei cantieri in detto periodo.
- 6.10.4 La sospensione e la ripresa delle attività sarà richiesta all'Appaltatore dal Committente con congruo anticipo a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata e deve avvenire nella data ivi indicata.
- 6.10.5 Della sospensione delle prestazioni contrattuali e della eventuale successiva ripresa vengono redatti appositi verbali.

6.11 Spostamento dei termini contrattuali

6.11.1 Nel caso di interruzione del lavoro o di ritardo nella sua esecuzione, determinato da una o più delle cause di seguito elencate, l'Appaltatore può richiedere lo spostamento dei termini contrattuali per un periodo da concordare con il Committente:

- (i) eventi di forza maggiore. Non sono, peraltro, compresi tra gli eventi di forza maggiore i ritardi imputabili ai subappaltatori. Resta inteso che sono compresi tra tali eventi ogni caso imprevisto ed imprevedibile, che non possa essere evitato utilizzando l'ordinaria diligenza, tale da impedire l'adempimento delle obbligazioni dell'Appaltatore, che sia indipendente dalla volontà e dal controllo dell'Appaltatore, sempre che tale evento non sia ricollegabile a inadempienze, atti illeciti e comportamenti od omissioni colposi dell'Appaltatore o dei relativi appaltatori, fornitori ausiliari, collaboratori e commessi dell'Appaltatore. Gli scioperi saranno considerati eventi di forza maggiore solo se avranno carattere nazionale. Le avverse condizioni atmosferiche quali neve, pioggia ecc. non costituiranno cause di forza maggiore, salvo che non rivestano condizioni di particolare eccezionalità e persistenza nel tempo;
- (ii) spostamenti e sospensioni dei termini contrattuali ai sensi dei paragrafi 6.9 e 6.10;
- (iii) ritardi nel montaggio e/o nella messa in servizio di apparecchiature o di impianti che determinino un ritardo nei programmi di esecuzione dei lavori, riferibili ad attività estranee al rapporto contrattuale e in carico a soggetti terzi diversi dai subappaltatori e/o collaboratori dell'Appaltatore;
- (iv) mancata consegna da parte del Committente, alle date prefissate, dei materiali di sua proprietà da montare a cura dell'Appaltatore.

6.11.2 L'Appaltatore è tenuto a presentare tempestivamente al Committente, a pena di decadenza, domanda di proroga scritta, debitamente motivata e documentata. Ricevuta la richiesta, il Committente determina per iscritto l'entità della proroga, tenuto conto anche di eventuali corresponsabilità dell'Appaltatore.

6.11.3 Lo spostamento dei termini contrattuali, anche se non dipendente dalla volontà dell'Appaltatore, non costituisce motivo per una richiesta di maggior compenso da parte dello stesso, anche in deroga all'articolo 1664 del Codice Civile.

6.12 Divieto dell'Appaltatore di sospendere o rallentare le attività

6.12.1 Salvo quanto disciplinato al precedente paragrafo 6.11, per nessun motivo, neppure in caso di controversie, l'Appaltatore può sospendere o rallentare di sua iniziativa le attività dedotte in Contratto.

6.12.2 Per qualunque arbitraria sospensione dell'esecuzione dei lavori da parte dell'Appaltatore, Committente ha facoltà di risolvere il Contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, come previsto al successivo paragrafo 13.1.

6.13 Esecuzione in danno

6.13.1 Qualora l'Appaltatore non dia corso in tutto o in parte all'esecuzione di quanto ordinato dal Committente anche dopo l'assegnazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza, il

Committente avrà il diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione, utilizzando, a tal fine, la propria organizzazione o quella di terzi.

6.13.2 I maggiori oneri che il Committente dovesse eventualmente sopportare saranno a carico dell'Appaltatore, che rinuncia sin d'ora ad avanzare eccezioni volte ad ostacolarne la richiesta.

6.14 Pulizia

6.14.1 I cantieri e le opere devono essere mantenuti adeguatamente puliti e ordinati dall'Appaltatore durante tutto il corso delle attività di sua competenza. Qualora i lavori si svolgano contemporaneamente a quelli di altre imprese, l'Appaltatore raggiungerà con le stesse opportuni accordi per la ripartizione degli oneri. In caso di mancato accordo l'Appaltatore, entro 10 giorni dall'approntamento dei cantieri, informerà il Committente dello stato delle trattative con le altre imprese e, quindi, si impegnerà a recepire le indicazioni che saranno assunte dal Committente in qualità di terzo arbitratore.

7 Prezzi contrattuali – Garanzia – Misure per ritardata ultimazione dei lavori

7.1 Remuneratività dei prezzi contrattuali

- 7.1.1 I prezzi contrattuali si riferiscono a prestazioni interamente finite e complete in ogni loro parte, anche accessorie, ed eseguite a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni e modalità indicate nel Contratto, in esatta rispondenza allo scopo cui sono destinate. I prezzi contrattuali coprono tutti gli oneri, i costi e le spese derivanti dal Contratto.
- 7.1.2 L'Appaltatore deve provvedere a sua cura e spese alla mano d'opera, ai materiali, agli impianti di cantiere, alle opere provvisorie e, più in generale, a tutto quanto necessario alla completa realizzazione delle opere o del servizio oggetto del Contratto.
- 7.1.3 L'Appaltatore riconosce la piena remuneratività dei prezzi contrattuali. Tali prezzi coprono, quindi, nel loro insieme l'utile dell'Appaltatore oltre alla totalità delle spese, dei costi e di tutti gli oneri inerenti la prestazione oggetto del Contratto. L'Appaltatore rinuncia irrevocabilmente ad avanzare riserve o contestazioni in merito alla non remuneratività dei prezzi, qualunque ne sia la causa.
- 7.1.4 L'Appaltatore rinuncia irrevocabilmente, in deroga all'art. 1664 del Codice Civile, ad avanzare richieste e a ottenere variazioni dei prezzi in conseguenza di circostanze, anche imprevedibili, che abbiano determinato un aumento, di qualsiasi entità, del costo della mano d'opera o dei materiali.
- 7.1.5 L'Appaltatore, avendo piena conoscenza dei luoghi e avendo eseguito un'approfondita analisi delle condizioni ambientali, rinuncia irrevocabilmente, in deroga all'art. 1664 del Codice Civile, al diritto di ottenere un incremento dei prezzi o un ulteriore compenso qualora, nel corso dell'esecuzione dell'opera o del servizio, si manifestino difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, anche imprevedibili, che rendano più onerosa, anche notevolmente, la prestazione oggetto del Contratto.
- 7.1.6 L'Appaltatore, con la stipula, riconosce di aver tenuto conto e di essere remunerato per qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennità, rimborsi e somministrazioni non previsti o comunque eccedenti quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato il costo effettivo della mano d'opera anche in base alle condizioni ambientali nonché per ogni onere riferentesi al lavoro straordinario, festivo e notturno che fosse necessario per l'esecuzione dei lavori entro i termini contrattuali.

7.2 Varianti e loro valutazione economica

- 7.2.1 Il Committente, durante l'esecuzione dell'opera o del servizio, ha la facoltà di chiedere e ottenere prestazioni che non siano previste nella Documentazione Contrattuale remunerandole con nuovi prezzi.
- 7.2.2 La valutazione economica delle varianti è determinata sulla base della richiesta formulata dal Committente e dall'offerta presentata dall'Appaltatore, tenendo conto di tutte le norme contrattuali e in linea con i prezzi contrattuali, oppure, quando ciò non sia possibile, in via analitica sulla base dei costi elementari della mano d'opera, dei noleggi e dei materiali di tempo in tempo applicabili.
- 7.2.3 L'offerta dell'Appaltatore deve essere accompagnata da documenti tecnici ed economici necessari a consentire al Committente la valutazione delle variazioni della consistenza dell'opera o del servizio e dei relativi costi per effetto dell'introduzione delle varianti stesse. Detti documenti devono essere analoghi, in particolare per quanto riguarda il grado di dettaglio, a quelli redatti dall'Appaltatore in sede di offerta.
- 7.2.4 In caso di mancato accordo l'Appaltatore è tenuto comunque, in parziale deroga all'articolo 1660 del Codice Civile, a dare corso all'esecuzione della prestazione con le modalità richieste dal Committente. In questo caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati dal Committente, salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare, nei termini e con le modalità del successivo articolo 14.1, specifiche riserve.

7.3 Prestazioni a consuntivo

- 7.3.1 Durante le fasi di esecuzione del Contratto il Committente può richiedere con congruo preavviso all'Appaltatore, il quale è tenuto ad adempiere, l'esecuzione di alcune prestazioni accessorie inerenti il Contratto.
- 7.3.2 Anche per queste prestazioni l'Appaltatore è tenuto a mettere tempestivamente a disposizione del Committente la propria organizzazione ed è pertanto obbligato a provvedere, sotto la sua esclusiva responsabilità, a quanto comunque occorra.
- 7.3.3 In deroga all'art. 1660 e 1661 del Codice Civile, l'esecuzione di prestazioni di cui al primo comma non dà diritto, di regola, allo spostamento dei termini contrattuali. Il compenso per tali ulteriori prestazioni sarà oggetto di trattative tra le Parti.
- 7.3.4 In caso di mancato accordo, l'Appaltatore è tenuto comunque, in parziale deroga all'articolo 1660 del Codice Civile, a dare corso all'esecuzione della prestazione con le modalità richieste dal Committente. In questo caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati dal Committente, salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare, nei termini e con le modalità del successivo articolo 14.1, specifiche riserve.

7.4 Invariabilità dei corrispettivi

I corrispettivi contrattuali si intendono fissi e invariabili, salvo diversa indicazione nella Lettera d'Ordine.

7.5 Lettera di Garanzia

- 7.5.1 L'Appaltatore, ove espressamente stabilito nella Lettera d'Ordine, deve ottenere e consegnare al Committente, entro e non oltre il termine di Inizio Attività, una lettera di garanzia ("**Lettera di Garanzia**") per l'intero importo del Contratto, o per la percentuale eventualmente stabilita nella Lettera d'Ordine, adeguatamente redatta, valida e vincolante incondizionatamente, irrevocabile ed escutibile a prima richiesta. Tale Lettera di Garanzia deve essere emessa da un primario istituto di

credito italiano, o da una sede sussidiaria con sede nel territorio nazionale di un primario istituto di credito straniero, oppure da una primaria società assicurativa italiana, in ogni caso previa approvazione del Committente.

- 7.5.2 Per essere efficace ai sensi e per gli effetti del Contratto, il testo della Lettera di Garanzia deve avere ottenuto il preventivo benestare del Committente.
- 7.5.3 La Lettera di Garanzia, da intendersi quale “garanzia bancaria autonoma” ad ogni effetto di legge, deve essere a garanzia del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento dell’Appaltatore, dei suoi subappaltatori e/o collaboratori. L’Appaltatore si impegna, in particolare, a chiedere all’istituto di credito di inserire una specifica dichiarazione con la quale il garante dia atto che l’obbligazione assunta costituisce contratto autonomo di garanzia e che pertanto non si applicano i benefici, i diritti e le condizioni di cui agli artt. 1945, 1955 e 1957 cod. civ., che si devono pertanto intendere rinunciati a tutti gli effetti.
- 7.5.4 Qualora l’importo previsto dalla Lettera di Garanzia non sia sufficiente a risarcire l’intero ammontare dei danni subiti dal Committente, l’Appaltatore sarà obbligato, in ogni caso, a risarcire il Committente degli ulteriori danni da quest’ultima subiti. In ogni caso, l’Appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo previsto dalla Lettera di Garanzia di cui il Committente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l’esecuzione dell’opera o del servizio.
- 7.5.5 Lo svincolo della Lettera di Garanzia dovrà essere previsto decorsi 24 mesi dal Termine di Ultimazione, ovvero altro ulteriore termine che sia concordemente stabilito per iscritto.
- 7.5.6 Qualora l’Appaltatore non consegna la Lettera di Garanzia al Committente nei termini ed alle condizioni sopra previste, il Committente avrà la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, come previsto al successivo paragrafo 13.1.

7.6 Penali per ritardata ultimazione

- 7.6.1 Qualora l’effettivo Termine di Ultimazione (TU), risultasse posteriore al rispettivo termine contrattuale prefissato nella Documentazione Contrattuale, eventualmente posticipato per effetto di proroghe o di modifiche di programma cronologico, sono stabilite a carico dell’Appaltatore, per il semplice ritardo, le penalità previste nella Lettera d’Ordine, fermo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno.
- 7.6.2 Parimenti, qualora i controlli funzionali e le prove di funzionamento non potessero essere soddisfacentemente completati per cause imputabili all’Appaltatore, entro il Termine di Ultimazione eventualmente posticipato per effetto di proroghe concordate, sono stabilite a carico dell’Appaltatore per il semplice ritardo, le penalità previste nella Lettera d’Ordine, fermo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno.
- 7.6.3 Per la valutazione delle penalità si calcola il ritardo rispetto al termine contrattuale di cui sopra e si applicano le penalità sopradette esclusivamente al ritardo maggiore.
- 7.6.4 La penale eventualmente dovuta per un ritardo di una milestone si cumula con quella/e eventualmente dovuta/e per il ritardo relativo ad altra/e milestone.
- 7.6.5 L’importo delle penali viene trattenuto dalle somme, a qualsiasi titolo pattuite, dovute dal Committente all’Appaltatore.

7.7 Premi di acceleramento

- 7.7.1 Il Committente si riserva la facoltà di proporre e concordare con l'Appaltatore la corresponsione di un premio di acceleramento tendente ad abbreviare la durata di qualche milestone, oppure, la durata di esecuzione di singoli lavori componenti una milestone o dell'intero appalto. Il premio di acceleramento può essere forfetario ovvero giornaliero progressivo, secondo le modalità concordate di volta in volta.

8 Contabilità

8.1 Contabilità dei compensi a misura

- 8.1.1 Le quantità sono contabilizzate in base alle unità di misura previste nelle norme contrattuali di misurazione.
- 8.1.2 I computi sono sviluppati in base alle dimensioni fissate nei disegni di progetto o in base a quelle stabilite per iscritto dal Committente. Ove si riscontrino in contraddittorio dimensioni inferiori, in caso di accettazione da parte del Committente, si contabilizzano le dimensioni effettive rilevate.

8.2 Procedura contabile dei compensi a misura

- 8.2.1 Con il procedere dei lavori, dopo i rilievi in contraddittorio, il Committente effettua la determinazione e la classificazione delle quantità eseguite su appositi libretti di misura.
- 8.2.2 Tali libretti devono essere firmati ad ogni aggiornamento dall'Appaltatore, il quale ha la facoltà di firmare anche con riserva. Qualora l'Appaltatore si astenga dal partecipare ai rilievi o dal firmare i libretti di misura, Committente, dopo avergli trasmesso regolare invito a mezzo lettera raccomandata, procede al rilievo stesso con il concorso di due testimoni che firmano i libretti di misura; le misurazioni ivi riportate fanno piena fede nei confronti dell'Appaltatore.
- 8.2.3 Il Committente si riserva la facoltà, in casi di particolare necessità ed urgenza, di iscrivere sui libretti delle misure quantità provvisorie derivanti da una sua insindacabile valutazione del lavoro eseguito.

8.3 Contabilità dei compensi a corpo

- 8.3.1 Il prezzo a corpo è contabilizzato in quote percentuali così come stabilite nel Contratto, alle scadenze ivi fissate, previo accertamento, di norma in contraddittorio, degli eventi contrattualmente stabiliti.

8.4 Procedura contabile dei compensi a corpo

- 8.4.1 Il Committente, ove ne ravveda la necessità, riporta nei libretti delle misure di cui al precedente paragrafo 8.2.1, con il procedere dei lavori, le risultanze degli accertamenti sopra previsti.

8.5 Contabilità dei compensi a consuntivo

- 8.5.1 Le prestazioni a consuntivo saranno compensate in base ai prezzi contrattuali applicati al tempo di effettivo impiego della manodopera, macchinari, attrezzature e mezzi d'opera utilizzati nel lavoro ed alle quantità di materiali effettivamente impiegati.

8.6 Procedura contabile dei compensi a consuntivo

- 8.6.1 Le prestazioni a consuntivo devono essere elencate con frequenza giornaliera nel giornale dei lavori a consuntivo in cui sono indicate le attività eseguite, le qualifiche e il tempo di effettivo impiego della manodopera, dei macchinari, attrezzature e mezzi d'opera e la descrizione e

quantità dei materiali forniti. I predetti giornali dei lavori, redatti in contraddittorio, devono essere firmati dall'Appaltatore, il quale ha diritto di firmarli anche con riserva e costituiscono il documento in base al quale sono contabilizzate le prestazioni a consuntivo.

8.7 Registro di contabilità

- 8.7.1 Il registro di contabilità è aggiornato alle scadenze periodiche previste nel Contratto. Le quantità annotate nei libretti di misura sono trascritte sul registro di contabilità ed elevate a valore con l'applicazione dei prezzi contrattuali. Ogni aggiornamento del registro di contabilità, messo a disposizione dal Committente presso i propri uffici, deve essere sottoscritto, in tutte le pagine, dall'Appaltatore, entro quindici giorni dall'invito del Committente. Contestualmente, il Committente consegna all'Appaltatore copia dei documenti sottoscritti.
- 8.7.2 Nel registro di contabilità sono registrati, di volta in volta, anche gli eventuali importi relativi a sospensioni, compensi, penali ed agli altri eventuali addebiti comunque mossi dal Committente.
- 8.7.3 Nel caso di mancata presentazione dell'Appaltatore entro il termine suddetto, si danno come accertate ed accettate le registrazioni fatte dal Committente e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere, in qualunque modo e tempo, riserve o richieste che a esse si riferiscano.

9 Pagamenti

9.1 Situazioni di avanzamento lavori (S.A.L.)

- 9.1.1 Con riferimento a quanto riportato nel registro di contabilità, il Committente predispone la situazione progressiva di avanzamento lavori (S.A.L.), che viene emessa entro 30 (trenta) giorni dalla fine del periodo cui la situazione fa riferimento. Copia di detta situazione sarà consegnata all'Appaltatore che emetterà fattura per il corrispondente importo.

9.2 Pagamenti S.A.L.

- 9.2.1 All'Appaltatore verrà corrisposto un pagamento pari all'intero ammontare corrispondente a quello della situazione progressiva predetta, salvo diversa pattuizione contrattuale.
- 9.2.2 I pagamenti delle S.A.L. all'Appaltatore saranno effettuati dal Committente solo in base alle risultanze delle S.A.L. stesse. Per nessun motivo verranno corrisposti all'Appaltatore altri pagamenti che non siano quelli sopra specificati, né verrà accordato il versamento frazionato o comunque anticipato dei pagamenti medesimi. L'Appaltatore, pertanto, dovrà sempre allegare alla fattura la S.A.L. corrispondente e, in ogni caso, non potrà emettere fattura prima che sia emessa detta S.A.L.
- 9.2.3 L'emissione delle S.A.L. e il pagamento delle
- 9.2.4 non potranno mai valere come accettazione delle opere né delle quantità registrate, facendo fede a tal fine solo le risultanze dell'accettazione definitiva.
- 9.2.5 Le fatture emesse in violazione delle condizioni e dei termini di cui alla presente clausola saranno inefficaci nei confronti del Committente e saranno, pertanto, restituite all'Appaltatore.

9.3 Modalità di pagamento e interessi

- 9.3.1 Le Parti concordano che il pagamento delle fatture emesse in conformità al Contratto sarà effettuato a 90 giorni fine mese data fattura, salvo diversa espressa indicazione nella Lettera d'Ordine.

- 9.3.2 In caso di ritardato pagamento gli interessi moratori saranno pari a tasso legale maggiorato dell'1 (uno) % e, in deroga all'art. 4 del D.lgs. 231/02, inizieranno a decorrere solo previa ricezione da parte del Committente di specifica e motivata richiesta scritta di pagamento effettuata dall'Appaltatore.
- 9.3.3 Gli interessi moratori saranno, quando applicabili, totalmente soddisfattivi di ogni richiesta o diritto di risarcimento del danno dell'Appaltatore in relazione ai ritardati pagamenti.

9.4 Divieto di cessione dei crediti

- 9.4.1 I crediti scaturenti dal presente Contratto non potranno in alcun modo essere ceduti dall'Appaltatore, nemmeno parzialmente.
- 9.4.2 Nel caso in cui l'Appaltatore richieda con comunicazione scritta al Committente di cedere un credito che sorge dal contratto ed il Committente dia il proprio consenso, le parti convengono che l'atto di cessione per essere efficace nei confronti del Committente sarà, a cura dell'Appaltatore, autenticato da notaio e quindi notificato al Committente a mezzo di Ufficiale Giudiziario.

10 Accettazione delle opere

10.1 Norme generali di accettazione

- 10.1.1 Dalla data di inizio dell'attività fino all'accettazione provvisoria, definita al seguente paragrafo 10.2, l'Appaltatore è responsabile della buona conservazione dei macchinari e/o apparecchiature utilizzate per il compimento dell'opera e/o del servizio, secondo le procedure approvate dal Committente.
- 10.1.2 L'Appaltatore è tenuto a provocare in tempo utile l'accertamento in contraddittorio di quanto oggetto dell'opera o del servizio, in particolare di quanto non potrebbe essere in seguito suscettibile di constatazione od accertamento. In mancanza dell'accertamento in contraddittorio avranno valore, a tutti gli effetti contrattuali, le determinazioni del Committente.
- 10.1.3 Quanto oggetto dell'opera o del servizio deve rispondere esattamente a tutti i requisiti contrattuali, alla Documentazione Contrattuale, e a tutte le prescrizioni impartite dal Committente, nonché ai disegni consegnati o approvati dal Committente stesso e deve essere eseguito in perfetta regola d'arte ed essere esente da ogni difetto. Per le prestazioni oggetto dell'opera o del servizio che risultassero non conformi ai requisiti contrattuali, l'Appaltatore è tenuto in ogni caso ad eseguire, a propria cura e spese, tutti gli interventi necessari a rendere l'opera o il servizio integralmente conforme ai requisiti ed alle prescrizioni poc'anzi menzionate.
- 10.1.4 Il Committente ha la facoltà di rifiutare le prestazioni oggetto dell'opera o del servizio ritenute non conformi, o di accettare le stesse rettificando i corrispettivi contrattuali, fermo restando, in ogni caso, il diritto del Committente di avvalersi della garanzia di cui al successivo paragrafo 12.1 e salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno che la stessa dovesse subire.

10.2 Accettazione provvisoria

- 10.2.1 Dopo che è stato constatato l'avvenuto Termine di Ultimazione (TU) di una singola milestone o, in caso di Contratto non frazionato in milestone, dell'intero appalto, vengono effettuate, in presenza dell'Appaltatore, alla data stabilita dal Committente e comunque entro 60 (sessanta giorni) dal Termine di Ultimazione (TU), le constatazioni, verifiche e prove necessarie per accertare se la milestone o l'intero appalto sia provvisoriamente accettabile. In caso affermativo viene redatto verbale di accettazione provvisoria. Tale verbale viene sottoscritto anche dall'Appaltatore, il quale

può formulare riserve riguardanti esclusivamente le operazioni relative alla relativa milestone o, solo in caso di Contratto non frazionato in milestone, all'appalto intero.

10.3 Accettazione definitiva

- 10.3.1 Le operazioni di accettazione definitiva debbono concludersi entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data dell'ultimo dei verbali di accettazione provvisoria.
- 10.3.2 Il Committente, visti gli atti contrattuali ed in particolare i verbali di accettazione provvisoria, effettua le ulteriori constatazioni, verifiche e prove necessarie per l'accettazione definitiva.
- 10.3.3 Il Committente può prescrivere eventuali ulteriori attività necessarie affinché la prestazione nel suo complesso sia rispondente a tutti i requisiti contrattuali, e non presenti vizi o difformità. Tali ulteriori attività devono essere eseguite a cura e spese dell'Appaltatore entro un termine ragionevole stabilito dal Committente, il quale, in caso di inadempienza parziale o totale, può provvedervi direttamente imputando i costi le spese all'Appaltatore.
- 10.3.4 Eseguite le attività prescritte, il Committente redige il verbale di accettazione definitiva. Il verbale di accettazione definitiva deve essere firmato dall'Appaltatore, che in tale sede può esprimere riserve solo limitatamente alle operazioni di accettazione definitiva.
- 10.3.5 L'accettazione definitiva non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità che a esso derivino dal Contratto o della Legge, e non priva il Committente del diritto di rivendicare vizi o difformità non effettivamente a sua conoscenza, in parziale deroga all'art. 1667 del Codice Civile.

11 Liquidazione finale a saldo

Con la firma da parte dell'Appaltatore del verbale di accettazione definitiva sarà effettuata l'eventuale liquidazione finale a saldo ove risultino accrediti e deduzioni da introdurre in contabilità per effetto delle risultanze dell'accettazione definitiva.

12 Garanzia e penali

12.1 Garanzia

- 12.1.1 L'Appaltatore garantisce al Committente l'assenza di difetti di progettazione e di costruzione dell'opera o del servizio oggetto del Contratto.
- 12.1.2 Durante il periodo di garanzia l'Appaltatore si impegna a sue spese e tenendo il Committente indenne da ogni danno, a eseguire prontamente tutte le operazioni necessarie per smontare, riparare e rimontare, o fornire a nuovo in opera, e collaudare, quelle parti che si manifestassero difettose per cattiva qualità di materiale o di lavorazione, o per errata progettazione o, comunque, per difformità rispetto a quanto pattuito nel Contratto.
- 12.1.3 La durata del periodo di garanzia, salvo diverse indicazioni sugli altri documenti contrattuali è stabilita in 24 mesi dal Termine di Ultimazione.
- 12.1.4 Per tutte le parti che siano state sostituite, il periodo di garanzia si estende di 12 mesi a partire dalla data di sostituzione.
- 12.1.5 Tutte le spese di sostituzione o riparazione, incluse quelle relative alle eventuali varianti che per effetto di quanto sopra fosse necessario apportare ad altre parti di beni di proprietà del

Committente eventualmente coinvolti dall'esecuzione dell'appalto, sono a carico dell'Appaltatore, ciò anche in deroga agli articoli 1660, 1661 e 1664 del Codice Civile.

12.2 Penali per difformità e vizi

- 12.2.1 Nel caso in cui l'opera o il servizio oggetto del Contratto non soddisfacesse le prestazioni garantite, o presentasse difformità o vizi rispetto a quanto pattuito, vengono applicate all'Appaltatore le penali previste nella Lettera d'Ordine, fermo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno.
- 12.2.2 È salva altresì la facoltà del Committente di chiedere l'adempimento delle prestazioni contrattuali in luogo dell'applicazione delle penali.
- 12.2.3 L'importo delle penali viene trattenuto dalle somme, a qualsiasi titolo pattuite, dovute dal Committente all'Appaltatore.

13 Risoluzione e Recesso

13.1 Clausola risolutiva espressa

- 13.1.1 La risoluzione opera di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nei casi previsti nei paragrafi: 1.5 (*Osservanza della Legge*); 1.7 (*Documentazione da fornire*), 1.8 (*Antimafia*), 1.9 (*Dichiarazioni dell'Appaltatore*), 1.14 (*Ausiliari dell'Appaltatore*), 2.1 (*Subappalto*), 2.2 (*Cessione del Contratto da parte dell'Appaltatore*), 3.7 (*DUVRI*), 6.4 (*Consegna Aree*), 6.12 (*Sospensione o rallentamento attività*), 7.5 (*Lettera di Garanzia*). La risoluzione si verificherà quando il Committente comunicherà all'Appaltatore per iscritto che intende valersi della presente clausola risolutiva espressa.

13.2 Diffida ad adempiere

- 13.2.1 In qualsiasi caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi derivanti dal contratto di fornitura, il Committente potrà intimare per iscritto l'Appaltatore di adempiere entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione dell'intimazione, con l'avvertenza che, decorso inutilmente detto termine, il Contratto si intenderà senz'altro risolto, in tutto o in parte, fermo il diritto del Committente di chiedere il risarcimento di tutti i danni subiti a seguito dell'inadempimento.

13.3 Recesso per stato di insolvenza o fallimento o sottoposizione alle procedure concorsuali dell'Appaltatore

- 13.3.1 In caso di stato di insolvenza dell'Appaltatore, o di sua dichiarazione di fallimento, o di sua sottoposizione alle procedure di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria, il Committente avrà la facoltà di recedere senza preavviso dal Contratto mediante comunicazione scritta.

13.4 Recesso unilaterale del Committente

- 13.4.1 È facoltà del Committente, in ogni momento e qualunque sia lo stato di avanzamento dell'opera o del servizio, recedere dal Contratto. Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene notificato all'Appaltatore, salvo la comunicazione di recesso preveda un'efficacia differita dello stesso.
- 13.4.2 In qualsiasi caso di recesso del Committente, incluso il recesso previsto dal precedente paragrafo 13.3, non spetterà all'Appaltatore alcun corrispettivo, rimborso, indennizzo a titolo di mancato guadagno, o altra somma comunque qualificata, fatta eccezione per il prezzo per le opere o il

servizio, anche se non finiti, ma eseguiti regolarmente, da determinarsi secondo quanto previsto nel Contratto.

14 Riserve, deroghe a norme di legge, foro competente

14.1 Riserve

- 14.1.1 Tutte le riserve che l'Appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate, a pena di decadenza, mediante sottoscrizione con l'annotazione "firma con riserva", apposta nel registro di contabilità, esclusivamente, in calce all'aggiornamento relativo al periodo in cui è caduto l'evento che determina la riserva.
- 14.1.2 Nel registro di contabilità l'Appaltatore deve inoltre richiamare, pena la loro decadenza, le riserve avanzate su altri documenti eventualmente indicati nella Lettera d'Ordine o in altro documento operativo, quali a titolo esemplificativo: libretti delle misure, liste giornaliere dei lavori a consuntivo, verbali di accettazione provvisoria e definitiva.
- 14.1.3 L'Appaltatore ha l'obbligo di esplicitare a pena di decadenza le riserve comunicando al committente, tramite raccomandata A.R., raccomandata a mano del rappresentante del Committente o posta elettronica certificata entro il termine di 15 (quindici) giorni dall'apposizione della "firma con riserva" del registro di contabilità di cui al precedente articolo 8, i motivi che hanno determinato le riserve stesse e le specifiche dettagliate degli eventuali compensi cui ritiene avere diritto.
- 14.1.4 Sia nel caso in cui l'Appaltatore non abbia firmato il registro, sia nel caso in cui, avendolo firmato con riserva, non abbia poi esplicitato le sue riserve nel modo e nel termine sopra indicati, si hanno come accertati ed accettati i fatti registrati e l'Appaltatore decade del diritto di far valere, in qualunque tempo e modo, riserve e richieste che ad essi si riferiscono.
- 14.1.5 Inoltre, entro 30 (trenta) giorni dalla data della firma dell'ultimo dei verbali di Termine di Ultimazione, l'Appaltatore deve confermare per iscritto, a pena di decadenza, le riserve da esso sollevate nel corso dei lavori e non ancora risolte, che intende mantenere.
- 14.1.6 Le riserve avanzate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in considerazione ed esaminate entro 150 (centocinquanta) giorni dalla data del verbale di accettazione definitiva di cui al precedente articolo 10.3. L'avvenuta risoluzione delle riserve sarà definita in apposito atto scritto. In caso di mancata risoluzione delle riserve le parti saranno libere di tutelarsi avanti il foro competente come indicato all'articolo 14.3.
- 14.1.7 Il Committente procederà in ogni caso allo svincolo della eventuale Lettera di Garanzia solo alla completa risoluzione delle riserve.

14.2 Deroghe a norme di legge

- 14.2.1 Le Parti con l'applicazione della disciplina prevista nelle presenti Condizioni Generali di Contratto convengono di derogare agli articoli 1467, 1660, 1661, 1664, 1673, comma 2 del Codice Civile e agli altri articoli esplicitamente citati come derogati nei documenti costituenti il Contratto.

14.3 Foro esclusivo competente

Ogni controversia relativa o comunque connessa all'esistenza, validità, interpretazione, efficacia, esecuzione o risoluzione del Contratto è di competenza esclusiva del Foro di Milano.

